

XVIII legislatura

**Disegno di legge A.S. n. 1422,
Disposizioni per il potenziamento
e la velocizzazione degli
interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico e la
salvaguardia del territorio -
«Legge CantierAmbiente»,
e disegni di legge congiunti
AA.SS. nn. 216 e 993**

ottobre 2019
n. 171



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



SERVIZIO STUDI

TEL. 066706-2451

studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Disegno di legge A.S. n. 1422,
Disposizioni per il potenziamento
e la velocizzazione degli
interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico e la
salvaguardia del territorio -
«Legge CantierAmbiente»,
e disegni di legge congiunti
AA.SS. nn. 216 e 993**

ottobre 2019
n. 171

a cura di: L. Iannetti
hanno collaborato: S. Bonanni, M. Frati.
Per i profili europei: P. Borgna

Avvertenza

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, reca Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio - "Legge CantierAmbiente".

Il presente dossier reca, oltre all'esame delle disposizioni dell'articolato del disegno di legge, una premessa relativa al quadro europeo ed alla normativa adottata a livello nazionale in materia di dissesto idrogeologico e mitigazione del rischio.

Si segnala che il provvedimento è corredato, oltre che dalla relazione tecnica, da un'articolata analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ove sono riportati dati tratti dall'ultimo [Rapporto sul dissesto idrogeologico](#) elaborato dall'Ispra nel 2018, con riferimento alla mosaicatura nazionale di pericolosità per frane ed alluvioni, allo stato degli interventi, anche con riguardo alla situazione regionale. Nell'AIR, si dà tra l'altro conto delle procedure di consultazione svolte nell'elaborazione della proposta normativa.

Si ricorda che sul disegno di legge è stato espresso il [parere](#), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il dossier riporta infine altresì elementi per l'esame dei disegni di legge, congiunti all'esame, n. 216, recante "Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti", e n. 993, recante "Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua".

INDICE

Il quadro europeo in materia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico	9
La <i>governance</i> della difesa del suolo in Italia	11
Le misure per il contrasto del dissesto idrogeologico approvate a partire dalla XVI legislatura	13
SCHEDE DI LETTURA	21
Articolo 1 (<i>Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio</i>)	23
Articolo 2 (<i>Procedura per l'adozione del Programma</i>)	33
Articolo 3 (<i>Poteri e compiti del commissario</i>)	43
Articolo 4 (<i>Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse</i>)	51
Articolo 5 (<i>Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati</i>)	57
Articolo 6 (<i>Assistenza tecnica al commissario</i>)	61
Articolo 7 (<i>Misure di sostegno alla progettazione</i>)	65
Articolo 8 (<i>Green Manager</i>)	67
Articolo 9 (<i>Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133</i>)	71
Articolo 10 (<i>Disposizioni finali e abrogazioni</i>)	75
Elementi per l'esame dei disegni di legge AA.SS. 216 e 993	79

Il quadro europeo in materia di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico

A livello europeo, il quadro di riferimento è rappresentato dalla [Direttiva 2007/60/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, la quale ha previsto che gli Stati membri, dopo aver completato la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni e a pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015.

La normativa europea prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della citata direttiva entro il 22 dicembre 2018 e successivamente ogni sei anni.

In Italia, in passato il non corretto recepimento della Direttiva alluvioni ha comportato la procedura di infrazione 2012/2054, cui è stato posto rimedio con l'[articolo 19 della Legge 6 agosto 2013, n. 97](#) (Legge europea 2013). Il 17 ottobre 2013 è stata quindi decisa l'archiviazione della procedura 2054.

Si ricorda che il citato articolo 19 della Legge n. 97 del 2013, al fine di superare i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054, ha modificato in più punti il decreto legislativo di recepimento della direttiva alluvioni ([D. Lgs. n. 49 del 2010](#)). Le modifiche apportate hanno riguardato la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i piani di gestione del rischio di alluvioni, nonché la previsione che i piani di gestione del rischio di alluvioni siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'[articolo 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

Il Decreto Legislativo n. 49 ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali (istituite dall'[articolo 63 del D. Lgs. n.152 del 2006](#), su cui si veda più ampiamente infra) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Lo stesso decreto dispone, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono poi competenti in relazione al sistema di allertamento.

Ulteriori modifiche al Decreto Legislativo n. 49 del 2010 sono poi contenute nel [Decreto Legge n. 91 del 2014](#), che ha disposto l'esclusione dalla verifica di

assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio di alluvioni per il distretto idrografico di riferimento, di competenza delle regioni, in coordinamento tra loro, nonché con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, con particolare riferimento al governo delle piene (art. 10, comma 10); nonché la proroga, dal 22 giugno 2015 al 22 dicembre 2015, del termine entro il quale si prevede l'ultimazione e la pubblicazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni da parte delle Autorità di bacino (art. 10, comma 11-*bis*).

L'Unione europea fornisce, attraverso i propri Fondi e altri strumenti ad hoc, varie forme di assistenza e **sostegno agli Stati membri** colpiti da eventi calamitosi, tra cui le alluvioni.

Per il sostegno post-catastrofe agli Stati membri Ue, nell'ambito dei Fondi Ue il [Fondo di solidarietà](#) rappresenta lo strumento finanziario che aiuta gli Stati membri ed i Paesi candidati all'adesione a sostenere gli oneri derivanti da un disastro, potendo anche coprire retroattivamente i costi delle operazioni di emergenza. Mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non invece la ricostruzione a lungo termine. Dalla sua creazione, nel 2002, l'Italia risulta essere tra i maggior beneficiari dell'FSUE, secondo i [dati messi a disposizione dalla Commissione europea](#).

Si ricorda che il 3 settembre scorso, la Commissione bilanci del Parlamento ha dato il via libera alla mobilitazione di ulteriori **277,2 milioni di euro per le violente precipitazioni**, i forti venti, le inondazioni e le frane verificatisi nell'autunno 2018 nel Paese.

Nuove misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali sono in vigore inoltre dal luglio 2017. Tali misure sono disciplinate dal [regolamento \(UE 2017/1199\)](#) che modifica il Regolamento (UE) 1303/2013 recante norme comuni sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.

I dati europei e nazionali sul dissesto idrogeologico

Secondo i dati del *Joint Research Center* dell'Unione europea pubblicati nel 2015 le **aree mediterranee** presentano un rischio maggiore di erosione del suolo e di inondazioni a causa delle precipitazioni, mentre quelle dell'Europa del Nord presentano un rischio inferiore. Tra i paesi a rischio, l'Italia risulta essere quella più esposta. I dati sono stati raccolti tra il 2013 e 2014 nelle stazioni di monitoraggio delle precipitazioni degli Stati membri e della Svizzera e sono confluiti poi in una [banca dati dell'erosività delle precipitazioni](#) e in una mappa dell'erosività della pioggia.

Per quanto concerne l'Italia, il più recente [Rapporto sul dissesto idrogeologico](#), pubblicato dall'**Ispra nel 2018**, fornisce un quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni e su vari fattori di rischio riguardanti il nostro paese.

In base ai dati del 2017 il 91% dei comuni italiani (88% nel 2015) è a rischio ed oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta vulnerabilità. L'Italia risulta essere uno dei paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi, con **620.808** frane che interessano un'area di **23.700 km²**, pari al **7,9%** del territorio nazionale. La superficie delle aree soggette a frane è aumentata del 2,9% rispetto al 2015. Per quanto

riguarda le alluvioni le aree a pericolosità idraulica elevata risultano pari a **12.405 km²**, le aree a pericolosità media a **25.398 km²**, quelle a pericolosità bassa a **32.961 km²**. Anche in questo caso la superficie dell'area potenzialmente allagabile è aumentata rispetto al 2015 (+4%). Complessivamente, il **16,6% del territorio nazionale** è mappato nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (**50 mila km²**).

Quasi il 4% degli edifici italiani (oltre 550 mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre 1 milione) in zone alluvionabili nello scenario medio. Anche il patrimonio culturale risulta minacciato, nelle aree franabili vi sono quasi 38 mila beni culturali, dei quali oltre 11 mila ubicati in zone a pericolosità da frana elevata e molto elevata, mentre sfiorano i 40 mila i monumenti a rischio inondazione nello scenario a scarsa probabilità di accadimento o relativo a eventi estremi; di questi più di 31 mila si trovano in zone potenzialmente allagabili anche nello scenario a media probabilità.

La governance della difesa del suolo in Italia

Con l'emanazione del **Codice dell'ambiente** (D.Lgs. 152/2006) è stato operato un generale riordino della materia relativa alla difesa del suolo, anche con riferimento ai vincoli di assetto idrogeologico.

Tale decreto ha da un lato consentito di attuare le disposizioni della direttiva europea quadro sulle acque (direttiva 2007/60/CE) e dall'altro di assorbire i contenuti della legge n. 183/1989 sulla difesa del suolo, contestualmente abrogata dal medesimo Codice.

Come ricordato dalla relazione illustrativa, “un ruolo centrale e strategico rivestono le funzioni di cui all'art. 58 del D.lgs. n. 152 del 2006 che, nella sua attuale formulazione, individua le **competenze** in via ordinaria **del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare in materia. A tal fine, il Ministero ha funzione di «programmazione, finanziamento e controllo degli interventi in materia di difesa del suolo», nonché di «previsione, prevenzione e difesa da frane, alluvioni e altri fenomeni di dissesto idrogeologico nel medio e nel lungo termine, al fine di garantire condizioni ambientali permanenti e omogenee»”.

Si tratta di una disposizione in linea con il riparto di competenze previsto dalla Costituzione, che attribuisce la tutela dell'ambiente alla competenza esclusiva dello Stato, mentre è attribuita alla competenza concorrente di Stato e regioni la materia del governo del territorio.

Sul punto la Corte costituzionale ha avuto inoltre modo, con la [sentenza n. 83 del 2016](#), di ribadire che la difesa del suolo è riconducibile alle materie della **tutela dell'ambiente e del governo del territorio** e quindi, con riferimento specifico alle funzioni statali di programmazione e finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, ha ritenuto necessario il coinvolgimento delle **regioni**, in virtù del principio di **leale collaborazione** (sentenza n. 232 del 2009, richiamata su questo punto dalla sentenza n. 341 del 2010).

La Corte, nel richiamare il proprio orientamento in base al quale la difesa del suolo rientra nella materia della «tutela dell'ambiente» (sentenze n. 109 del 2011, n. 341 del 2010 e n. 232 del 2009), pone come necessario, con riferimento specifico alle funzioni statali di

programmazione e finanziamento degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il coinvolgimento delle regioni.

La Corte sottolinea come la stessa legislazione statale riconosca da tempo alle regioni un ruolo importante nella materia della difesa del suolo, ricordando come il c.d. codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 59, comma 1, lettere d) ed e), preveda la necessità del parere della Conferenza Stato-regioni «sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino» e «sui programmi di intervento di competenza statale», e l'art. 72, comma 3, statuisce che «[i]l Comitato dei Ministri di cui all'articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni». D'altra parte, la stessa Corte ha evidenziato come la leale collaborazione costituisca un principio di tipo 'elastico', che consente di aver riguardo alla 'peculiarità delle singole situazioni' (ibidem, punto 2.1 della sentenza n. 83 in parola, con relativi richiami alla giurisprudenza costituzionale pregressa).

Nella fattispecie allora all'esame (impugnazione promossa dalla Regione Veneto) la Corte ha ritenuto non fondate le questioni sollevate evidenziando che le previsioni riguardavano interventi integrati, per i quali **l'interesse ambientale** assume **peso prevalente** rispetto alla materia governo del territorio (si veda il punto 3 della sentenza considerata in diritto).

La relazione illustrativa al provvedimento in esame sottolinea altresì che “il quadro conoscitivo a supporto delle scelte operate è costituito, anzitutto, dalla **pianificazione delle autorità di bacino distrettuali**, enti vigilati dal Ministero, alle quali è legislativamente assegnato il compito di redigere i «Piani di bacino» per ogni «bacino idrografico»”.

Si ricorda in proposito che, al fine di recepire le disposizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, l'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 ha previsto l'istituzione delle autorità di bacino distrettuale nei distretti idrografici individuati nel successivo articolo 64. L'attivazione delle citate autorità è stata condizionata all'emanazione di un apposito D.P.C.M., che avrebbe dovuto definire i criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse umane e strumentali dalle "vecchie" autorità di bacino (istituite dalla L. 183/1989) alle "nuove" autorità distrettuali. La mancata adozione di tale decreto attuativo ha di fatto mantenuto in vita le precedenti autorità per diversi anni. Al fine di pervenire al definitivo “passaggio di consegne” è stato emanato (attuazione dell'art. 51 della legge n. 221/2015) il D.M. 25 ottobre 2016 recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”, pubblicato nella G.U. 2 febbraio 2017, n. 27.

Ai sensi dell'art. 65 del Codice, il Piano di bacino distrettuale “ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato” (si veda, più ampiamente, la ricostruzione del quadro in materia contenuta nelle schede dell'articolato).

La relazione illustrativa ricorda altresì che “la mappatura della pericolosità e del rischio sono rispecchiate nei piani di gestione del rischio alluvioni, redatti in attuazione della direttiva 2007/60, che costituiscono piani «stralcio» dei Piani di bacino nonché nei Piani di Assetto Idrogeologico, c.d. PAI (previsti dall’art. 67 del Codice), redatti dalle allora Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e che oggi le Autorità di Distretto stanno mettendo a sistema”.

La stessa relazione ricorda altresì che il Codice dell'ambiente “regolamenta in modo compiuto la fase di attuazione esecutiva della difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino ed i suoi stralci settoriali”¹.

Si ricorda in proposito che l’art. 69 del Codice dispone che “i piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi e contengono l’indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa copertura finanziaria” e che tali piani triennali, in base al disposto del successivo art. 70, “sono adottati dalla Conferenza istituzionale permanente”.

A tale conferenza, organo dell’autorità di bacino distrettuale, è infatti attribuita (dal citato art. 70) la competenza per l’adozione degli “atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino”. Alla Conferenza (sempre in virtù del disposto dell’art. 70) “partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati”.

Le misure per il contrasto del dissesto idrogeologico approvate a partire dalla XVI legislatura

Le misure approvate nella XVI legislatura

Sin dall’inizio della XVI legislatura, è stata all’attenzione del Parlamento la necessità di attuare con urgenza una nuova programmazione degli interventi per la messa in sicurezza dei territori a più elevato rischio idrogeologico.

Presso la Commissione VIII (Ambiente) della Camera dei deputati è stata svolta sul tema anche un’**indagine conoscitiva**. Nel documento conclusivo di tale indagine, approvato nella [seduta del 3 novembre 2009](#), veniva infatti sottolineato che “occorrere rafforzare la programmazione triennale, d’intesa con le regioni e le autorità di bacino e sulla base dei piani per l’assetto idrogeologico (PAI), dando assoluta priorità agli interventi di messa in sicurezza delle zone a rischio più elevato, senza lasciarli alla discrezione dei singoli, ma ricorrendo ad un unico

¹ Si fa notare che l’art. 68-*bis* del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall’art. 59 della L. 221/2015) ha introdotto e disciplinato un nuovo strumento operativo: i contratti di fiume. In base al citato articolo 68-*bis*, tali contratti “concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree”.

provvedimento in cui si concentri la capacità di prevedere i possibili interventi sul territorio. In tal senso la Commissione ribadisce – conformemente a quanto già approvato con la [risoluzione 8-00040](#) – la necessità improcrastinabile di un adeguato impegno finanziario del governo al fine di avviare un programma pluriennale di interventi indispensabili per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro Paese”.

Successivamente, l’art. 2, comma 240, della [legge n. 191/2009](#) (legge finanziaria 2010) ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico lo stanziamento di un miliardo di euro (successivamente ridotto nel corso della legislatura²) ed ha consentito l'utilizzo delle citate risorse anche tramite **accordi di programma, sottoscritti tra le regioni interessate e il Ministero dell'ambiente**, che definiscono altresì la quota di cofinanziamento regionale. In sede di prima applicazione dei piani, è stata consentita la nomina di commissari straordinari per la realizzazione di interventi urgenti nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico (art. 17 del D.L. 195/2009).

Nel corso della medesima legislatura è stato emanato il decreto legislativo 49/2010, che ha dettato una specifica disciplina per la **valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni**, in recepimento delle disposizioni della direttiva 2007/60/CE.

Il decreto ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Lo stesso decreto ha previsto inoltre, tra l’altro, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l’unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni.

Le misure approvate nella XVII legislatura

Il solco tracciato nel corso della XVI legislatura è stato ripreso ed ampliato nella legislatura successiva.

Nel corso della XVII legislatura, presso il Senato sono state discusse le **mozioni sui rischi da dissesto idrogeologico** nn. 29, 95, 128, 134, 137 e 138, nelle sedute n. [94](#) e n. [95](#) del 4 settembre 2013. Nella seduta n. 95 è stato accolto un ordine del giorno che - in estrema sintesi - impegnava il Governo: a stanziare nuove risorse finanziarie per il contrasto al dissesto idrogeologico e a prevedere l'istituzione di un apposito Fondo nazionale; ad escludere le risorse utilizzate con tali finalità dal saldo finanziario per il rispetto del patto di stabilità; ad adottare iniziative normative rivolte, tra l'altro, al superamento dell'attuale situazione di frammentazione delle politiche di tutela del suolo e del territorio nazionale,

² Per una ricostruzione sintetica delle risorse destinate alla messa in sicurezza del territorio nel corso della XVI legislatura si rinvia al paragrafo "[Le risorse finanziarie per la difesa del suolo](#)" del tema "La difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi" tratto dal dossier di inizio della XVII legislatura.

semplificando il sistema di *governance*; a predisporre una strategia nazionale per la valorizzazione naturalistica dei fiumi finalizzata alla gestione delle alluvioni e del dissesto idrogeologico; a coinvolgere maggiormente enti locali, province, regioni per e a valorizzare le competenze dei Consorzi di bonifica; a promuovere, per quanto di competenza, le opportune modifiche normative per una migliore capacità di intervento, in termini di tempestività ed efficacia, della protezione civile.

Sempre nel corso della XVII legislatura, è stato avviato in Senato l'esame del **disegno di legge A.S. n. 1101**, recante *Misure urgenti in materia di gestione e prevenzione del rischio idrogeologico*, previa procedura di intese di cui agli articoli 51, co. 3, del Reg. Senato e 78 Reg. della Camera dei deputati in merito all'Atto Senato citato e all'Atto Camera n. 3342. Il disegno di legge - d'iniziativa del senatore Vincenzo Cuomo (PD) - era stato presentato al Senato in data 10 ottobre 2013, annunciato nella seduta pomeridiana n. 125 del 15 ottobre 2013 e assegnato in sede referente alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) l'11 febbraio 2014. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni (si veda [qui](#) per i documenti acquisiti). L'esame del disegno di legge non è stato concluso nel corso della legislatura. Sui contenuti del disegno di legge, si veda il [dossier](#) del Servizio studi del Senato.

Nell'ambito della prima legge di stabilità della XVII legislatura ([legge n. 147 del 2013](#) – legge di stabilità 2014) sono state inserite diverse norme al fine di contrastare il **dissesto idrogeologico** del territorio nazionale. In primo luogo, è stata definita un'articolata disciplina volta a destinare risorse ad interventi immediatamente cantierabili e a definire una specifica procedura per l'utilizzo delle risorse finanziarie (comma 111).

Nel corso della legislatura è stata inoltre modificata la disciplina **dei commissari straordinari** per la rimozione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico da una serie di disposizioni, prevalentemente contenute nell'art. 6 del D.L. 136/2013.

È stato altresì previsto il **subentro dei Presidenti delle regioni ai Commissari straordinari** anche nella titolarità delle contabilità speciali per la gestione delle risorse di cui all'art. 1, comma 111, della citata L. 147/2013, giacenti, a tale data, nelle medesime contabilità speciali. I Presidenti delle regioni, nell'espletamento di tali compiti, possono avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni e delle regioni interessati, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche e dell'ANAS, nonché dei consorzi di bonifica e delle autorità di distretto.

Il subentro dei Presidenti delle regioni ai commissari straordinari, inizialmente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stato anticipato, dall'art. 10 del D.L. 91/2014, al 25 giugno 2014, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Le risorse giacenti nelle contabilità speciali sono quindi trasferite nella disponibilità dei bilanci regionali e devono essere rifinalizzate alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico attraverso accordi di programma sottoscritti dalle regioni interessate e dal Ministero dell'ambiente in cui

si definiscono anche le quote del cofinanziamento regionale (ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge 191/2009 - legge finanziaria 2010).

Le spese effettuate dalle regioni per la realizzazione dei predetti interventi sono escluse dal complesso delle spese considerate ai fini della verifica del patto di stabilità.

Con il [decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91](#), sono state poi introdotte numerose disposizioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, principalmente finalizzate ad un ridisegno della **governance** del sistema nel tentativo di dare nuovo impulso al processo di attuazione degli interventi.

I commi da 1 a 7, 9 e 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 hanno inciso infatti sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, prevedendo, tra l'altro:

- l'immediato subentro (menzionato poc'anzi) dei Presidenti delle regioni nelle funzioni dei Commissari straordinari delegati e nella titolarità delle relative contabilità speciali (comma 1);
- la possibilità per i Presidenti delle Regioni di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune funzioni (comma 4), nonché di delegare un apposito soggetto attuatore (comma 2-ter);
- che l'approvazione, da parte del Presidente della regione, sostituisce tutti i visti, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 6);
- la trasformazione dell'Ispettorato generale (competente in materia di difesa del suolo), presso il Ministero dell'ambiente in una Direzione generale (comma 7). Le funzioni dell'Ispettorato sono ora svolte, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 142/2014 di riorganizzazione del Ministero dell'ambiente, dalla Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque;
- la possibilità di stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di 1.000 metri di altitudine per la realizzazione di opere minori di pubblica utilità nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali (comma 7-bis);
- la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (comma 9);
- l'istituzione di una apposita struttura di missione (comma 11).

Si ricorda che tale struttura, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il D.P.C.M. 27 maggio 2014, non è poi stata confermata all'inizio della presente legislatura (v. *infra*).

Con il [D.L. 133/2014](#) (cd. "sblocca Italia") sono state dettate ulteriori disposizioni per il contrasto del dissesto idrogeologico, che si innestano su quelle in precedenza dettate dal citato art. 10 del D.L. 91/2014 e, ancor prima, dal comma 111 della legge di stabilità 2014.

In particolare le norme dettate dal D.L. 133/2014 hanno disciplinato il recupero delle risorse finanziarie inutilizzate e la loro programmazione a decorrere dal 2015. In particolare si ricordano le seguenti disposizioni contenute nell'art. 7:

- il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite **accordi di programma sottoscritti dalle Regioni interessate e dal Ministero dell'ambiente**. Gli interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. La stessa norma stabilisce alcuni criteri da seguire nella programmazione e realizzazione degli interventi, tra cui quello secondo cui negli interventi in questione assume priorità la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità;

La relazione illustrativa del disegno di legge in esame sottolinea che, sulla base di specifici accordi di programma, ai commissari sono assegnate “dal Ministero dell’Ambiente, direttamente in contabilità speciale, le risorse previste per la realizzazione degli interventi programmati secondo quanto previsto dal [D.P.C.M. 28 maggio 2015](#) che ha istituito una banca dati denomina [Rendis](#)”.

- il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti (a partire dai decreti attuativi del D.L. 180 del 1998 fino ai decreti attuativi dell'art. 2 del D.L. 262 del 2006) per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Gli accertamenti finalizzati alle revoche devono essere svolti dall'ISPRA entro il 30 novembre 2014. Le risorse così revocate confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente;
- il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure di esproprio ed occupazione di urgenza;
- il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni (previa istruttoria del Ministero dell'ambiente, di concerto con la Struttura di missione) della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua;
- il comma 9 dispone che la struttura di missione operi di concerto con il Ministero dell'ambiente e, per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle attività pianificatorie, istruttorie e di ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate agli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Ulteriori norme sono contenute nell'art. 9 del D.L. 133/2014, che è volto a qualificare come interventi di "estrema urgenza", considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria (pari a 5,5 milioni di euro), anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei

rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1). Per la realizzazione di tali interventi sono introdotte norme che incidono sulle procedure di scelta del contraente e sulle fasi delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici (comma 2).

A tali disposizioni di carattere ordinamentale hanno fatto seguito, soprattutto nell'ambito delle successive manovre di bilancio, norme volte a rendere disponibili nuove importanti **risorse finanziarie** per il contrasto al dissesto idrogeologico (si vedano in particolare il rifinanziamento operato con la tabella E della L. 208/2015, nonché le risorse destinate al dissesto idrogeologico nell'ambito del "fondo investimenti" previsto dall'art. 1, comma 140, della L. 232/2016 e rifinanziato dalla L. 205/2017).

L'[articolo 55 della legge n. 221/2015](#) (c.d. collegato ambientale) ha previsto, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del **Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico** e ha demandato ad un apposito D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo medesimo.

Tale definizione è avvenuta con il [D.P.C.M. 14 luglio 2016](#).

Si ricorda che sulle risorse eventualmente presenti ne suddetto Fondo, già istituito, interviene l'articolo 7 dell'A.S. 1422 in esame.

Con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale, la **Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche**³.

Le misure approvate nella legislatura in corso

Nella legislatura in corso, in seguito alla mancata riconferma della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, con il [D.L. 86/2018](#), i relativi compiti sono stati trasferiti al **Ministero dell'ambiente**.

Successivamente, l'[art. 40 del D.L. 109/2018](#) ha previsto l'istituzione di una **cabina di regia, denominata "Strategia Italia"** (a cui partecipa anche il Ministro dell'ambiente), avente il compito, tra gli altri, di verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico e vulnerabilità sismica degli edifici pubblici.

Tale cabina di regia è stata istituita con il [D.P.C.M. 15 febbraio 2019](#).

Successivamente, con il [D.P.C.M. 20 febbraio 2019](#) è stato anche approvato il **Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico**, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale.

Secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 1 del D.P.C.M. 20 febbraio 2019, tale piano (contenuto nell'allegato A al citato decreto) "persegue la formazione di un quadro unitario, ordinato e tassonomico, concernente l'assunzione dei fabbisogni, la ripartizione

³ Per una ricostruzione sintetica dello stato della pianificazione attuata nel corso della XVII legislatura e del quadro dei finanziamenti ad essa destinati si rinvia al paragrafo "La pianificazione degli interventi per il dissesto idrogeologico e le risorse disponibili" del tema [Difesa del suolo](#), tratto dal dossier di inizio della XVIII legislatura.

relativa ai suddetti ambiti e misure di intervento; la sintesi delle risorse finanziarie disponibili; la ripartizione dei carichi operativi e il piano delle azioni; il sistema di *governance* e delle collaborazioni istituzionali; il cronoprogramma delle attività; i risultati attesi, anche in termini di impatti e benefici sociali ed economici, una criteriologia più referenziata, conosciuta e maggiormente trasparente di selezione degli interventi; un sistema di reporting, monitoraggio e controllo di gestione, opportunamente potenziato, anche mediante alimentazione e integrazione delle banche dati esistenti”. Lo stesso Piano è articolato “in una pluralità di programmi obiettivo facenti capo a ciascuna delle amministrazioni competenti, che dovranno trovare sintesi preventiva e periodica verifica successiva nel livello più alto di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” (comma 4). Negli allegati al piano sono esposti “il prospetto ricognitivo analitico delle risorse finanziarie complessive concernenti la materia, recante il quadro composito delle risorse allocate e complessivamente disponibili” (allegato B) e “un documento recante linee guida in materia di semplificazione dei processi, rafforzamento organizzativo e della *governance*” (allegato C).

Si ricorda che con la **legge di bilancio 2019** ([L. 145/2018](#)) sono state approvate diverse disposizioni finalizzate a mettere a disposizione risorse anche per la messa in sicurezza del territorio: si ricordano in particolare i commi 107-114, 134-148, 171, 832-843, 1028-1030.

In estrema sintesi⁴:

- i commi da 107 a 114 disciplinano l’assegnazione di contributi da parte del Ministero dell’interno ai comuni, per un limite complessivo di 400 milioni di euro, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il riparto delle risorse è stato effettuato con il [D.M. Interno 10 gennaio 2019](#);
- i commi da 134 a 148 prevedono l’assegnazione ai comuni, al fine di consentire la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, contributi per un importo complessivo di circa 8,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2033;
- il comma 171 prevede l’estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità anche (tra l’altro) alle esigenze progettuali di opere relative al dissesto idrogeologico;
- i commi da 832 a 843, tra l’altro, attribuiscono alle regioni contributi per nuovi investimenti, realizzabili in una serie di ambiti, tra cui quelli della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché della prevenzione del rischio idrogeologico;
- i commi 1028 e 1029 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro per il triennio 2019-2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico e all’aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della legge di bilancio) risulta ancora in corso o è terminato da non oltre 6 mesi. Il riparto delle risorse è stato effettuato con il [D.P.C.M. 27 febbraio 2019](#).

Ulteriori risorse per la messa in sicurezza di edifici e del territorio sono state recate dall’art. 30 del D.L. 34/2019 (c.d. decreto crescita).

⁴ Per un commento approfondito delle disposizioni citate si vedano il [volume I](#) e il [volume III](#) del dossier relativo alla legge di bilancio 2019.

Il **comma 14-ter, dell'articolo 30** ha recato una serie di disposizioni che, incidendo su ambiti diversi, hanno previsto l'assegnazione annuale, a decorrere dal 2020, di contributi ai comuni con meno di 1.000 abitanti per - tra le finalità indicate - la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale.

L'articolo 33 del medesimo D.L., intervenendo in materia di facoltà assunzionali delle Regioni, ha stabilito che le Regioni possano procedere ad assumere a tempo indeterminato nel limite di una spesa complessiva per il personale, nella finalità perseguita dalla nuova disciplina assunzionale di interesse regionale di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti, tra cui la **mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale**.

Nella riunione del [CIPE del 24 luglio 2019](#), è stato trattato il tema dell'attuazione del **piano anti dissesto idrogeologico** con 1,8 miliardi disponibili per il 2019, in un quadro di raccordo con la cabina di regia Strategia Italia già citata. In capo al ministero dell'ambiente sono indicate risorse pari a 315.000.000 per 263 opere di prevenzione indicate come immediatamente cantierabili entro l'anno, prevedendosi una procedura semplificata attraverso la conferenza di servizi per sbloccare 150 milioni per ulteriori 63 interventi.

Il Ministro dell'Ambiente ha [firmato il 9 settembre 2019](#) il decreto di trasferimento delle risorse previste dal Piano Stralcio da 315 milioni di euro. Si tratta del decreto attuativo che trasferisce nella disponibilità delle regioni i fondi del Piano Stralcio destinati ai progetti esecutivi di tutela del territorio dal dissesto idrogeologico, con l'elenco degli interventi consultabili sul [sito](#) del Ministero.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1
(Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio)

L'articolo 1 disciplina la materia della programmazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio. Il comma 1 conferisce ai **Presidenti delle regioni**, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, le funzioni di **coordinamento e realizzazione** degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di **Programmi d'azione triennale**. Ciascun commissario predispone un Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, in coerenza con i piani distrettuali di bacino. Il comma 3 definisce le **tipologie di interventi** di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio. Il comma 4 individua gli ambiti **ammissibili al finanziamento**, includendo anche l'attività di progettazione, anche non definitiva. Il comma 5 prevede che, nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le Autorità di gestione e le Amministrazioni competenti diano seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai fondi europei e sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Il **comma 1** conferisce ai **Presidenti delle regioni**, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico le funzioni di **coordinamento e realizzazione** degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico, previsti nell'ambito di **Programmi d'azione triennale**.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito in legge, ha recato Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura (in vigore dal 21 agosto 2014). Tale disposizione ha previsto il subentro dei Presidenti della regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma (sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), prevedendo altresì il subentro degli stessi nella titolarità delle relative contabilità speciali.

In base al **comma 2**, **ciascun commissario**, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, predispone un **Programma d'azione triennale per la mitigazione del**

rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio (di seguito “Programma”), in coerenza con i piani distrettuali di bacino.

I Piani di bacino distrettuali - che hanno valore di piano territoriale di settore - costituiscono lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il Piano di bacino, ai sensi **dell'articolo 65 del Codice dell'ambiente** (D. Lgs. 152 del 2006) è redatto dall'Autorità di bacino. Si precisa nella normativa che studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

Il c.d. codice dell'ambiente stabilisce i contenuti del Piano di bacino, quali: a) il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al distretto, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause; c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli; d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto, dei pericoli di siccità, dei pericoli di frane, smottamenti e simili, nonché del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale e del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi; e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive; f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente; g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali, da leggi ordinarie, oppure a seguito dell'approvazione dei relativi atti di programmazione; h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico; i) i meccanismi premiali a favore dei proprietari delle zone agricole e boschive che attuano interventi idonei a prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico; l) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti; m) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali; n) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici; o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza e di desertificazione, anche mediante programmi ed interventi utili a garantire maggiore disponibilità della risorsa idrica ed il riuso della stessa; p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate; q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre; r) il piano delle possibili utilizzazioni future

sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità; s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto; t) l'indicazione delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

I piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato ed entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di bacino le autorità competenti provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali e programmi regionali quali, in particolare, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni ambientali ed alla bonifica.

In tale quadro, le **regioni**, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano di bacino sui rispettivi Bollettini Ufficiali regionali, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal Piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del Piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

In attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia, che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Si ricorda che in caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia, e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il **Ministro dell'ambiente**, previa diffida ad adempiere entro congruo termine, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche con efficacia inibitoria di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Misure cautelari per evitare un grave danno al territorio sono previste anche in caso di competenze di altre amministrazioni dello Stato.

I piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, dovendo comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio.

Si ricorda che l'67 del c.d. Codice dell'ambiente disciplina poi i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure di prevenzione per le aree a rischio previsti nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, adottati dalle Autorità di bacino, ai sensi dell'articolo 65, comma 8, che contengono in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.

Il Programma - prevede la disposizione in esame - è articolato per **piani annuali**.

Esso provvede a:

- individuare gli interventi 'puntuali' da porre in essere
- indicare i comuni e i territori coinvolti
- recare la descrizione tecnica e la relativa durata con annesso cronoprogramma degli interventi

- nonché contenere le **singole stime di costo**, la **quota parte** delle risorse finanziarie **già assegnate a legislazione vigente** per i medesimi interventi, ivi comprese quelle a valere sui fondi dell'Unione europea e sul bilancio regionale, nonché il fabbisogno residuo per il finanziamento degli interventi previsti.
- Nel Programma sono poi elencati in una sezione dedicata anche gli interventi **già finanziati** con le seguenti risorse:
 - le risorse di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha stanziato 800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso risultasse ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa, oppure fosse terminato da non oltre 6 mesi.

Si ricorda che il successivo comma 1029 della medesima legge di bilancio ha poi stabilito che, per le finalità di cui al citato comma 1028, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, dette risorse sono assegnate ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili di cui all'articolo 26, comma 1, del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

- e le risorse di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, vale a dire del Fondo (con una dotazione iniziale prevista di 474,6 milioni di euro per il 2019 e 50 milioni per l'anno 2020) istituito per gli eventi calamitosi di settembre e ottobre 2018.

Tali interventi sono esplicitamente **esclusi da ulteriori finanziamenti e dal fabbisogno finanziario**.

I commi 1028-1029 della legge di bilancio per il 2019 autorizzano la spesa complessiva di 2,6 miliardi di euro (800 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021), al fine di permettere la realizzazione di investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza di strutture e infrastrutture, nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza e lo stesso (alla data di entrata in vigore della legge di bilancio stessa) risultasse

ancora in corso oppure è terminato da non oltre 6 mesi. Sono ivi disciplinate le modalità di realizzazione e di monitoraggio degli interventi, nonché di utilizzo delle risorse. In attuazione di tali previsioni è stato adottato il D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

Il fondo per le zone colpite da calamità naturali, di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, da ripartire tra gli enti destinatari con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome, in particolare per l'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, la manutenzione della rete viaria, e il **dissesto idrogeologico**.

Investimenti per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e per la resilienza di strutture e infrastrutture nei territori in emergenza

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in vigore dal 1 gennaio 2019, ha autorizzato la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di permettere l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla **mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico** nonché all'aumento del livello di **resilienza** delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati a seguito degli eventi sismici, nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti delle richiamate disposizioni del codice di protezione civile. Si tratta degli interventi di realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti (lettera d) e della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza di protezione civile (lettera e).

Per la realizzazione di detti investimenti, si fa rinvio alle modalità previste [dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018](#). Per gli investimenti di valore superiore alla soglia europea di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la norma ha previsto possa essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. Per l'assegnazione delle risorse finanziarie di cui al comma 1028 è stato adottato il D.P.C.M. 27 febbraio 2019.

Il Fondo per gli investimenti delle regioni e delle province autonome colpite da eventi calamitosi del 2018

L'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 ha istituito un Fondo per il sostegno alle aree colpite dagli eccezionali eventi di maltempo, di cui si riportano di seguito meccanismi e modalità.

Il fondo è stato istituito al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ed è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico.

Si ricorda che con la delibera del consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 era stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018 nei territori delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Successivamente, con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile attraverso la nomina dei presidenti delle regioni interessate a commissari delegati e l'intervento diretto delle Province autonome, individuando altresì le risorse necessarie, le norme in deroga ad ogni disposizione vigente e l'apertura delle contabilità speciali, per la realizzazione delle attività previste dalla medesima ordinanza.

La norma richiamata rinviava ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'individuazione degli enti destinatari, delle risorse per ciascun settore, dei comparti, dei criteri di riparto, degli importi da destinare a ciascun beneficiario e delle modalità di utilizzo, di monitoraggio, di rendicontazione e verifica, nonché delle modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate; inoltre, in relazione al monitoraggio, si fa nella norma qui richiamata riferimento anche al criterio dell'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

In attuazione è stato adottato il D.P.C.M. 4 aprile 2019 recante l'assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Il comma 4 dell'articolo 24-quater in parola indicava la copertura finanziaria del Fondo in questione, stabilendola a valere:

- per l'anno 2019, per 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo;

- e, per 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7, del decreto-legge in esame, in materia di dichiarazione integrativa speciale, cui si rinvia.

In ordine ai profili attuativi della disposizione, il citato D.M. 4 aprile 2019 ha provveduto alla assegnazione delle risorse, recando in allegato una apposita tabella.

In base al D.M., l'importo di euro 347.382.242,89 a valere sulle risorse finanziarie stanziato per l'anno 2019 dall'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, è

assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di investimenti immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre 2018 nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicurezza, della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del dissesto idrogeologico.

Le rimanenti somme stanziare, pari a euro 177.217.757,11 (di cui euro 127.217.757,11 per l'anno 2019 ed euro 50.000.000,00 per l'anno 2020), sono assegnate ai medesimi soggetti per gli altri investimenti urgenti nei settori di intervento citati.

Per gli investimenti di valore superiore alla soglia comunitaria - di cui all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici - , può essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

Le risorse, ripartite in base alla citata tabella, sono assegnate in misura proporzionale ai fabbisogni rappresentati al Dipartimento della protezione civile, all'esito delle ricognizioni avviate a seguito degli eventi emergenziali. In particolare, entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto in parola, i soggetti assegnatari predispongono un piano degli investimenti da realizzare nei limiti delle risorse assegnate per annualità, suddiviso per settori di intervento e che identifichi gli interventi tramite il Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazione del Capo Dipartimento della protezione civile; detto piano può formare oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad esigenze straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento della protezione civile, nei limiti della quota parte di finanziamento assegnata per ogni annualità al singolo beneficiario.

A seguito dell'approvazione del piano, al fine di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento a favore di ciascun soggetto destinatario di risorse, del 30 per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualità, nella tabella, mentre le restanti risorse sono trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Inoltre, prevede il D.M. che nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi in questione, per le risorse già trasferite e non utilizzate, i soggetti assegnatari di risorse provvedono al versamento su apposito capitolo/ articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui all'art. 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119: entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti previsti, che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.

Si stabilisce per gli interventi un sistema di monitoraggio e verifica, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, oltreché l'attuazione con le modalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 già citata.

Il **comma 3** della disposizione in esame definisce le **tipologie di interventi** di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio. Vengono indicate:

- a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;
- b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;
- c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;
- d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;
- e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, **previo parere del Dipartimento della protezione civile** della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) la **demolizione delle opere abusive** giacenti in alveo, anche in danno;

Si ricorda che, in materia di esecuzione delle demolizioni, vige l'attuale sistema c.d. a doppio binario, che vede la competenza: dell'autorità giudiziaria, in presenza della condanna definitiva del giudice penale per i reati di abusivismo edilizio, ove la demolizione non sia stata ancora eseguita; delle autorità amministrative (Comuni, Regioni e Prefetture), che procedono con le forme del procedimento amministrativo.

g) gli **interventi integrati** in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la **tutela degli ecosistemi e della biodiversità**, comprese le cosiddette "**infrastrutture verdi**", quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

Le infrastrutture verdi sono una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi o blu, nel caso degli ecosistemi marini e acquatici, e altri elementi fisici in aree sulla terraferma e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale ed urbano e sono rappresentate da parchi, viali alberati, tetti verdi, il c.d. verde pensile, aree agricole e boscate all'interno delle città.

Nel 2013 la Commissione europea ha varato strategia sulle infrastrutture verdi ([COM\(2013\)19](#)), il cui scopo è fare in modo che esse diventino parte integrante della pianificazione territoriale. Secondo la Commissione europea le infrastrutture verdi possono contribuire in maniera significativa al raggiungimento di molti obiettivi delle principali politiche dell'UE. Il miglior modo per promuovere lo sviluppo delle infrastrutture verdi da parte dell'UE è creare un quadro di sostegno che favorisca e incentivi i progetti incentrati sulle infrastrutture verdi nel quadro degli strumenti giuridici, politici e finanziari esistenti. La strategia sulle infrastrutture verdi, che si

basa su un approccio più integrato della gestione del territorio, si articola nei seguenti punti: promuovere le infrastrutture verdi nelle politiche principali; migliorare la ricerca e i dati; arricchire la base di conoscenze e promuovere le tecnologie innovative a sostegno delle infrastrutture verdi; facilitare l'accesso ai finanziamenti per i progetti dedicati alle infrastrutture verdi; sostenere i progetti di infrastrutture verdi a livello dell'Unione Europea.

Lo sviluppo delle infrastrutture verdi è fondamentale ai fini del successo della Strategia sulla biodiversità per il 2020 ([COM\(2011\)0244](#)), che pone tra gli obiettivi quello di preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l'infrastruttura verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati (obiettivo 2). Nel 2015 la Commissione europea ha pubblicato la revisione intermedia della Strategia sulla biodiversità ([COM\(2011\)478](#)), ove afferma che nonostante i progressi saranno necessari ulteriori sforzi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 2.

Nella [Relazione per paese](#) allegata al riesame delle politiche ambientali 2019, la Commissione europea dà conto delle varie iniziative sulle infrastrutture verdi in atto in varie regioni d'Italia.

Il **comma 4** individua gli ambiti **ammissibili al finanziamento**, nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al precedente comma 3. Si tratta delle seguenti:

- attività di progettazione, anche non definitiva
- lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento: la norma specifica l'ammissibilità al finanziamento in tal caso **esclusivamente** nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi
- nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

Il **comma 5** prevede che, nelle more dell'approvazione dei Programmi, al fine di garantire l'accelerazione dell'attuazione degli interventi, le **Autorità di gestione** e le **Amministrazioni competenti** diano **seguito alle procedure di selezione e di attuazione degli interventi, già avviate** al momento dell'entrata in vigore della legge in esame, a valere sui Programmi Operativi cofinanziati dai **fondi europei** e sul **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione**.

Il comma 5 appare quindi dettare una **disciplina transitoria**, relativa alle procedure sia di selezione sia di attuazione di interventi, che fossero già avviate.

Si segnala, al riguardo, che la formulazione in esame tuttavia detta tale disciplina con riferimento alle more della approvazione 'dei Programmi', non solo, quindi, con riferimento all'adozione del primo programma triennale (come sembrerebbe, invece, dalla ratio della previsione del nuovo sistema di gestione e programmazione delle attività di gestione e prevenzione del rischio).

Si valuti la disposizione recata dal comma 5, al fine di chiarire se la formulazione sia riferita al solo primo ciclo della programmazione.

Per il ciclo di programmazione 2014-2020 la politica di coesione è articolata in: - un **Quadro strategico comune** per tutti i fondi strutturali e di investimento, detti Fondi SIE

(Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo sociale europeo, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) che traduce in priorità di investimento gli obiettivi della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell'Unione europea;

- **Accordi di partenariato** che, basandosi sul Quadro strategico comune, stabiliscono per ogni Stato Membro le priorità di investimento, l'allocazione delle risorse nazionali e dell'Unione Europea tra i settori e i programmi prioritari, e il coordinamento tra i fondi a livello nazionale;

- **Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR)**, che traducono i documenti strategici in concrete priorità d'investimento corredate da obiettivi chiari e misurabili.

Per il periodo 2014-2020 sono stati destinati all'Italia **44,7 miliardi di euro** dai Fondi SIE attraverso **75 programmi operativi nazionali e regionali**.

Accanto ai fondi europei l'Italia dispone per la politica di coesione di un **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**, disciplinato dal decreto legislativo n. 88 del 2011, nel quale sono iscritte le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali**, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Complessivamente ha una dotazione di **59,8 miliardi di euro**

Articolo 2 *(Procedura per l'adozione del Programma)*

L'articolo 2 stabilisce la procedura per l'approvazione del Programma triennale. Si prevede che il **Ministero dell'ambiente**, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi, procede a: individuare gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente, secondo criteri di priorità definiti con decreti (di cui al successivo comma 4); approvare i relativi piani annuali da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno e gli 'altri atti' eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.

In base al comma 3, le risorse sono prioritariamente destinate agli **interventi integrati** finalizzati sia alla **mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità**, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di **alluvioni**, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili. Una quota dei finanziamenti, con un limite massimo stabilito nel 20 per cento, è destinata a interventi indicati dalle **regioni**, anche a prescindere dalle graduatorie di priorità, qualora vi sia una specifica richiesta in tal senso da parte dei commissari in relazione a documentate necessità.

Il **comma 4** demanda ad **uno o più decreti del Ministro dell'ambiente**, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, di definire una serie di profili, quali le modalità di trasmissione del Programma, i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse, nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli 'altri atti' eventualmente adottati. Per l'adozione di tali decreti ministeriali è previsto il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il **comma 1** stabilisce la procedura per l'**approvazione** del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di cui all'articolo 1.

Si prevedono i seguenti passaggi procedurali:

- Trasmissione del Programma dal commissario straordinario al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Approvazione da parte del **Ministero**, anche per stralci, con proprio **decreto, previo parere del Segretario dell'Autorità di distretto** competente per territorio. In particolare, in base alla norma, la suddetta

Autorità ne verifica la coerenza con gli obiettivi della pianificazione di bacino.

In ordine all'articolazione organizzativa del Ministero dell'ambiente, si rammenta il previsto riordino da ultimo disposto con l'articolo 5 del D.L. n. 104 del 2019 (si veda il relativo [dossier](#)).

Si valuti di specificare, nella formulazione, i profili relativi all'approvazione del Programma, che la disposizione sembra demandare al Ministero - e non al Ministro -, contenendo ivi tuttavia il riferimento al 'proprio decreto'.

Si valuti di specificare sul piano formale il riferimento al 'Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale'.

Il **Segretario Generale** dell'Autorità di bacino distrettuale è nominato con DPCM, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; Cura l'istruttoria degli atti di competenza della Conferenza Istituzionale Permanente. Cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. Cura l'attuazione delle direttive della Conferenza Istituzionale Permanente. Riferisce alla Conferenza Istituzionale Permanente sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dalla Conferenza stessa cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziare per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo. E' preposto alla Segreteria tecnico-operativa.

Più nel dettaglio, l'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 disciplina le **Autorità di bacino distrettuale**. Si prevede che in ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 del codice dell'ambiente sia istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi del codice e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità. Il comma 2 prevede che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai principi del presente decreto, istituiscono l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti dall'articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni in rilievo.

Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

Il comma 3 elenca gli organi dell'Autorità di bacino, mentre il comma 4 afferisce alle relative unità di personale.

In base al comma 5, gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province

autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

In particolare, il comma 6 individua le articolate funzioni della conferenza istituzionale permanente. Essa: a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57 del codice dell'ambiente; b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a sotto-bacini o sub-distretti; c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni; d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il **Presidente della regione interessata** che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che in base al **comma 10 dell'articolo 63 vigente del codice dell'ambiente** le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente: a) a elaborare il **Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci**, tra cui il **piano di gestione del bacino idrografico**, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il **piano di gestione del rischio di alluvioni**, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) a esprimere parere sulla **coerenza** con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. Un articolato quadro in materia è stato dettato dalla **L. n. 221 del 2015**, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (c.d. collegato ambientale), che al Capo VII ha previsto in materia di **Disposizioni in materia di difesa del suolo**, [l'articolo](#)

[51](#): Norme in materia di Autorità di bacino (che ha riscritto, infatti, il citato articolo del codice dell'ambiente, nei termini già richiamati), intervenendo appunto sulla normativa in materia dettata dal codice dell'ambiente.

Si ricorda, infine, che un'ampia normativa attuativa è dettata dai decreti ministeriali adottati con riferimento alle specifiche Autorità.

- Il comma in parola disciplina poi nel dettaglio la procedura per **l'acquisizione di tale parere**: esso è reso entro il **termine di trenta giorni dalla richiesta**, termine decorso inutilmente il quale il commissario straordinario provvede comunque alla trasmissione.

Si segnala come, in base alla formulazione della disposizione, l'acquisizione del parere del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale sembrerebbe un passaggio endoprocedimentale, fornendo questa Autorità un parere al commissario, che poi trasmette il programma al Ministero (tale tenore sembra evincersi dal **secondo periodo del comma 1**). Tuttavia, il primo periodo del medesimo comma 1 in esame sembra profilare un parere reso direttamente dal Segretario generale dell'Autorità di bacino al Ministero.

A tale riguardo, i profili procedurali, con particolare riferimento al parere previsto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, potrebbero essere chiariti, al fine di coordinare le previsioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 1.

- La norma stabilisce che il Programma sia 'contestualmente' trasmesso dal Ministero dell'ambiente alla **Cabina di regia interministeriale Strategia Italia**.

Il riferimento alla trasmissione contestuale, contenuto nel terzo periodo del comma 1, potrebbe essere chiarito, al fine di chiarire in particolare se la contestualità sia riferita al momento della ricezione ovvero della approvazione dello stesso, da parte del Ministero.

La Cabina di regia Strategia Italia

L'articolo 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge della 16 novembre 2018, n. 130, ha previsto l'istituzione della Cabina di regia Strategia Italia. In particolare la norma, in vigore dal 20 novembre 2018, ha stabilito che entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fosse istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una **Cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Essa è composta da:

- Ministro dell'economia e delle finanze
- Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
- Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- Ministro per il Sud
- e Ministro per gli affari regionali e le autonomie

nonché integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Sono previsti i seguenti compiti:

a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all'articolo 14, commi 1, 2 e 3, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi; b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali **dissesto idrogeologico**, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia.

Si ricorda che con **D.P.C.M. 15 febbraio 2019** si è poi provveduto alla Istituzione della Cabina di regia Strategia Italia.

Con tale D.M., in materia di Istituzione e compiti della Cabina di regia Strategia Italia, si prevede che per la valorizzazione delle politiche pubbliche finalizzate a verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche di piani e programmi di investimento infrastrutturale e ad adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nonché quelle volte a verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e volte a prospettare possibili rimedi, è istituita la Cabina di regia Strategia Italia.

La Cabina di regia garantisce il **raccordo politico, strategico e funzionale**, per facilitare un'efficace integrazione tra gli investimenti promossi e favorire l'accelerazione degli interventi finanziati, su impulso del Presidente del Consiglio dei ministri, con il supporto tecnico, istruttorio e organizzativo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e in coordinamento con la **Struttura di missione denominata «Investitalia»**, di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia è presieduta dal Ministro più anziano tra i componenti.

Per la realizzazione delle finalità previste, la Cabina di regia Strategia Italia, anche raccordandosi con la Struttura di missione Investitalia, svolge le seguenti attività:

a) verifica lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturali, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio opere pubbliche (BDAP-MOP), enucleando le criticità che ne determinano rallentamenti nella realizzazione e individuando, in cooperazione con le amministrazioni competenti nella realizzazione dei piani e dei programmi medesimi, le soluzioni operative idonee a superare le suddette criticità, con la finalità di accelerare la relativa spesa e favorirne il completamento;

b) verifica lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rilevante rischio per il territorio, quali il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, situazioni di particolare degrado ambientale che necessitano di attività di bonifica, individuando strumenti straordinari, operativi e finanziari, per farvi fronte.

Per le finalità in parola, la Cabina di regia Strategia Italia svolge, altresì, compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse economiche e finanziarie attualmente disponibili per le finalità sopraindicate. In relazione allo stato di avanzamento degli impieghi delle risorse, la Cabina di regia propone la destinazione più opportuna dei finanziamenti disponibili.

Si ricorda che in base all'**art. 2 del D.M.** istitutivo, le amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, definiscono **i piani e i programmi degli interventi necessari**, anche sulla base degli indirizzi approvati dalla Cabina di regia.

La Cabina di regia individua le cause di eventuali ostacoli e ritardi relative allo stato di attuazione dei piani, programmi ed interventi, anche avvalendosi degli esiti del monitoraggio di cui all'art. 3, lettera b) del decreto in parola nonché delle risultanze dell'attività della Struttura di missione Investitalia, di piani e programmi di investimento infrastrutturali, e provvede ad adottare le misure necessarie al fine di rendere efficace e tempestiva l'azione di coordinamento. A tale scopo, la Cabina di regia, per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, formula proposte al Consiglio dei ministri nonché al Comitato Interministeriale per la programmazione economica, sentita, ove necessario, la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, per garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali interessati, sottopone alla **Conferenza unificata**, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo n. 281/1997, progetti di collaborazione al fine di assicurare l'attuazione da parte delle regioni, delle province autonome e dei comuni, per le materie di rispettiva competenza, delle indicazioni e proposte approvate in seno alla Cabina di regia.

In materia di attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo della Cabina di regia Strategia Italia, l'articolo 3 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, mediante l'istituzione di una segreteria tecnica, assicura il supporto tecnico, istruttorio ed organizzativo alla Cabina di regia, e, nello specifico, detta segreteria:

a) fornisce supporto tecnico alla Cabina di regia, mediante l'istruttoria delle proposte di pianificazione e programmazione degli interventi necessari;

b) elabora l'analisi di coerenza e comparazione tra le azioni realizzate dal Governo e i contenuti attesi, sottoponendone i relativi esiti alla Cabina di regia, mediante la messa a punto di un sistema di monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati dell'azione di coordinamento, anche ai fini dell'aggiornamento tempestivo della stessa, avvalendosi delle informazioni e dei dati provenienti dalla banca dati MIP-CUP, gestita dal DIPE,

integrata con la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

Per le specifiche funzioni di cui all'art. 1, comma 4, lettera b) del presente decreto - vale a dire di verifica lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rilevante rischio per il territorio, quali il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, ivi compresa la loro valorizzazione, situazioni di particolare degrado ambientale che necessitano di attività di bonifica, individuando strumenti straordinari, operativi e finanziari, per farvi fronte -, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica opera in coordinamento con il Dipartimento per la protezione civile.

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, anche in coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni universitarie, culturali, scientifiche, enti di ricerca, associazioni ed enti privati interessati, assume iniziative di ricerca, informazione e comunicazione pubblica sull'importanza degli obiettivi da perseguire nell'ambito degli interventi programmati, secondo quanto indicato nella direttiva del Dipartimento per la funzione pubblica 31 maggio 2017 recante «Linee guida sulla consultazione pubblica in Italia».

Per l'espletamento di tutte le attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia Strategia Italia, il DIPE può avvalersi, ove necessario, dell'apporto di specifiche professionalità, attinte dai nuclei di esperti istituiti nell'ambito del Dipartimento, che dovranno essere utilmente integrati con alcuni profili professionali mancanti, attinenti agli interventi da programmare, da reclutare anche mediante specifici accordi con le università e gli enti pubblici di ricerca.

Dal [comunicato](#) di insediamento del 17 aprile 2019 della cabina, viene data menzione della avvenuta sottoscrizione, previa acquisizione del concerto dei Ministri competenti, del DPCM di approvazione del secondo stralcio del Piano Nazionale degli interventi nel settore idrico – “invasi”, per investimenti complessivi pari a 260 milioni di euro, nonché del DPCM per l'approvazione del primo Piano Nazionale della mobilità sostenibile, per investimenti complessivi pari a 3.700 milioni di euro nel periodo 2019-2033; menzione veniva ivi data altresì dell'informativa sullo stato delle azioni connesse al Piano Nazionale Proteggi Italia relativo alle misure per fronteggiare il dissesto idrogeologico.

Per una ricostruzione degli interventi normativi adottati in materia di dissesto idrogeologico, si veda la premessa al presente dossier.

Il **comma 2** prevede che il **Ministero dell'ambiente**, entro sessanta giorni dalla ricezione dei Programmi procede alle seguenti attività:

- individua gli interventi da finanziare con le risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo destinate dallo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle regioni; tale individuazione avviene secondo i **criteri di priorità** definiti con i decreti di cui al successivo comma 4;
- approva i relativi **piani annuali** da presentarsi entro il 30 aprile di ciascun anno nonché 'gli altri atti' eventualmente necessari a definire le modalità di gestione degli interventi, la loro rimodulazione, l'utilizzo delle economie finali e da ribasso d'asta e ulteriori adempimenti necessari per la realizzazione del Programma.

La formulazione potrebbe essere chiarita con riferimento agli 'altri atti' eventualmente adottati, valutando l'opportunità di definirne la tipologia.

In base al **comma 3**, le risorse sono prioritariamente destinate agli **interventi integrati** finalizzati sia alla **mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità**, che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di **alluvioni**, a cui va garantita una percentuale minima del 20 per cento delle risorse disponibili.

La **Direttiva 2000/60/CE** specifica le norme per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici dell'Unione europea (UE) e per conseguire un «buono stato» dei fiumi, dei laghi e delle acque sotterranee in Europa entro il 2015.

In particolare, ciò prevede di:

- ✓ proteggere tutte le forme di acqua (di superficie, sotterranee, interne e di transizione);
- ✓ ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d'acqua;
- ✓ ridurre l'inquinamento nei corpi idrici;
- ✓ garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese.

La normativa delega chiare responsabilità alle autorità nazionali, che hanno l'obbligo di:

- ✓ individuare i singoli bacini idrografici presenti sul loro territorio, ovvero le aree territoriali circostanti che sfociano in specifici sistemi fluviali;
- ✓ designare le autorità che gestiscono questi bacini in linea con le norme UE;
- ✓ analizzare le caratteristiche di ciascun bacino idrografico, incluso l'impatto delle attività umane e una valutazione economica dell'utilizzo idrico;
- ✓ monitorare lo stato delle acque in ciascun bacino;
- ✓ registrare le aree protette, come quelle utilizzate per l'acqua potabile, che richiedono particolare attenzione;
- ✓ produrre e mettere in atto «piani di gestione dei bacini idrografici», per evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;
- ✓ garantire che il costo dei servizi idrici sia recuperato, in modo che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e chi inquina paga;
- ✓ fornire informazioni e consentire una consultazione pubblica dei loro piani di gestione dei bacini idrografici

La **Direttiva 2007/60/CE** mira a stabilire un quadro di misure per ridurre il rischio di alluvioni nell'UE, valutando il rischio di alluvioni nei bacini idrografici e nelle regioni costiere, mappando le aree con tendenza a forti alluvioni, ed elaborando piani di gestione del rischio alluvionale basati su una stretta cooperazione tra i paesi dell'UE.

La direttiva impone ai paesi dell'UE di valutare il rischio di alluvione nelle regioni costiere e nei bacini idrografici attraverso la raccolta di informazioni su tali aree, come lo storico delle alluvioni avvenute in passato e le mappe che mostrano i confini, l'uso del territorio e la topografia, determinando la probabilità di future alluvioni significative e le loro conseguenze. Pubblicate per la prima volta entro il 22 dicembre 2011, queste valutazioni saranno riesaminate entro il 22 dicembre 2018 e riviste poi ogni sei anni.

I paesi dell'UE devono inoltre produrre mappe che individuano le aree soggette a rischio di alluvioni significative e indicare scenari alluvionali (sulla base di alta, media o bassa probabilità) che si possono verificare in tali aree. Pubblicate per la prima volta entro il 22 dicembre del 2013, queste mappe devono essere riviste ogni sei anni.

I paesi dell'UE devono altresì redigere piani di gestione del rischio alluvionale coordinati a livello di bacino idrografico o distretti costieri. Questi piani stabiliscono obiettivi per la gestione del rischio alluvionale, concentrandosi principalmente sulla prevenzione (ad esempio evitando la costruzione in aree che possono essere alluvionali), la protezione (misure per ridurre la probabilità di alluvioni in un luogo specifico) e la preparazione (informare il pubblico sui rischi di alluvione e cosa fare in caso di alluvione). Questi piani devono essere redatti entro il 22 dicembre 2015 e rivisti ogni sei anni.

Sia le mappe del rischio alluvionale che i piani di gestione sono coordinati con la direttiva quadro sulle acque.

Una quota dei finanziamenti, **non superiori al 20 per cento**, è destinata a **interventi indicati dalle regioni**, coerenti con gli obiettivi della pianificazione di distretto, a prescindere dalle graduatorie di priorità, qualora vi sia una specifica **richiesta** in tal senso **da parte dei commissari** in relazione a documentate necessità.

Il **comma 4** demanda ad **uno o più decreti del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, sentite le Autorità di distretto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome, di definire:

- le modalità di trasmissione del Programma
- i criteri e le modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento con le relative risorse
- nonché ogni altro elemento necessario ad articolare la procedura di adozione e attuazione del Programma, dei relativi piani annuali e degli 'altri atti' eventualmente adottati.

La formulazione potrebbe essere chiarita con riferimento agli 'altri atti' eventualmente adottati.

Tali decreti ministeriali sono da adottare **entro trenta giorni** dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il comma specifica che resta fermo quanto previsto dal comma 3 in materia di priorità di destinazione delle risorse e vincoli di destinazione.

Articolo 3 ***(Poteri e compiti del commissario)***

L'articolo 3 reca norme in materia di poteri e compiti del commissario, recando disposizioni per la semplificazione della realizzazione delle opere. Il comma 1 prevede che, per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1 del provvedimento, **siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori**; si prevede tale individuazione avvenga entro trenta giorni dall'approvazione degli interventi e sia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In base al **comma 2**, il **sogetto attuatore** provvede ad una serie di atti, quali: nominare il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016; approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture; pagare i relativi corrispettivi; avere la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi; provvede a tali attività in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Si prevede comunque il rispetto della normativa dell'Unione europea, delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Il **comma 3 stabilisce che le autorizzazioni** rilasciate ai sensi dell'articolo in esame sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano **dichiarazione di pubblica utilità** e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il **comma 4** stabilisce che per le **occupazioni di urgenza** e per le eventuali **espropriazioni** delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. I **termini di legge** previsti dal testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità sono **ridotti alla metà**.

Il **comma 5** stabilisce che per le operazioni preparatorie - di cui all'articolo 15 del Testo unico delle espropriazioni per pubblica utilità - necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare **notizia del rilascio dell'autorizzazione** mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15; ove il numero dei proprietari delle aree interessate sia particolarmente

rilevante o di difficile o gravosa identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 citato, la **pubblicazione** nell'albo pretorio dei comuni interessati degli atti previsti. La pubblicazione deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni e deve intendersi **sostitutiva delle notifiche**.

In via preliminare, si valuti la rubrica della disposizione, atteso che la disposizione tratta una serie di profili, oltre ai poteri del Commissario, inerenti anche le funzioni del soggetto attuatore e le procedure autorizzatorie.

Il **comma 1** prevede che per l'espletamento degli interventi previsti dai Programmi di cui all'articolo 1 del provvedimento, **siano individuati dal commissario uno o più soggetti attuatori**. A tale fine si prevede:

- ✓ sia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
- ✓ il termine per tale individuazione è posto in trenta giorni dall'approvazione degli interventi.

Al soggetto attuatore, qualora dipendente di una pubblica amministrazione, può essere riconosciuto un **incentivo economico** a valere sulle risorse previste in materia di incentivi per funzioni tecniche dall'articolo 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 113 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), in materia di Incentivi per funzioni tecniche, in vigore dal 18 giugno 2019, stabilisce che gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli **stanziamenti previsti** per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Il comma 2 in particolare prevede che a valere su tali stanziamenti, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito **fondo** risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La

disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Si ricorda che tale disposizione era stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.L. 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione

La relazione illustrativa al provvedimento afferma, con riferimento all'articolo 3, ed in particolare con riguardo al comma 1, che spetti ai commissari individuare uno o più soggetti attuatori, anche nell'ambito dell'amministrazione regionale competente tra il personale dipendente, al fine di "supportarli nell'espletamento delle loro funzioni".

In base al **comma 2**, il **soggetto attuatore** provvede a:

- ✓ nominare il **responsabile unico del procedimento** di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016
- ✓ approvare i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture
- ✓ pagare i relativi corrispettivi
- ✓ Avere la titolarità dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti.

A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.

Per previsione normativa, il commissario provvede in **deroga ad ogni disposizione vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**.

Si prevede **comunque il rispetto**:

- della normativa dell'Unione
- delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme poste a tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Si segnala che la disposizione di deroga di cui al comma 3, terzo periodo, fa riferimento ai poteri derogatori del Commissario - Commissario i cui poteri risultano tuttavia trattati dal comma 1 della norma -, occorrendo valutare l'opportunità di coordinare i commi 1 e 2 della disposizione in esame.

Tale coordinamento si rende necessario anche al fine di chiarire, sul piano della portata normativa, l'ambito della valenza della deroga prevista dal testo (che sembrerebbe riferita all'individuazione, da parte del Commissario, del soggetto attuatore).

Si valuti infine la formulazione della deroga prevista dal comma 3, con riferimento al profilo della normativa in materia di sicurezza sul lavoro -che non risulta contemplata tra le normative di cui si prevede comunque il rispetto -, alla luce del generale riferimento ivi contenuto alla materia dei contratti pubblici.

In base al **comma 3**, le **autorizzazioni** rilasciate ai sensi dell'articolo in esame sostituiscono tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comportano **dichiarazione di pubblica utilità** e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

Per il rilascio di pareri e atti di assenso si pone il **termine di sessanta giorni** dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede **comunque alla conclusione del procedimento**.

Si attribuisce al commissario, qualora lo ritenga necessario, la facoltà di procedere a convocare la **conferenza dei servizi** di cui agli articoli 14 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. Il **termine massimo** per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi viene fissato dalla disposizione in esame in **trenta giorni**.

La conferenza di servizi è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241/1990. Tale normativa è stata oggetto di ripetuti interventi correttivi in relazione ai profili di semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa ai quali l'istituto è ispirato. Sono infatti attualmente previste diverse tipologie di conferenza di servizi; per ulteriori approfondimenti si veda il [tema](#) a cura della Camera.

Il **comma 4** stabilisce che per le **occupazioni di urgenza** e per le eventuali **espropriazioni** delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i commissari, una volta emanato il relativo decreto, provvedono alla redazione dello **stato di consistenza** e del **verbale di immissione** in possesso dei suoli anche con la **sola presenza di due rappresentanti delle regioni o degli enti territoriali interessati**, prescindendo da ogni altro adempimento.

I **termini di legge** previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità sono **ridotti alla metà**.

Oggetto di riduzione dei termini sono i termini di cui al citato testo Unico delle espropriazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Sulla materia della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, si ricorda l'iter che ha condotto alla formulazione finale dell'art. 3 del Dpr n. 194/2016 ("Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124").

La formulazione originaria dello schema di decreto prevedeva la possibilità di ridurre i termini di conclusione di alcuni procedimenti (localizzazione, progettazione e

realizzazione delle opere o degli insediamenti produttivi e avvio dell'attività), consentendo la riduzione in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo [2](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#).

In sede di espressione del parere sullo schema di decreto, il Consiglio di Stato sottolineò l'opportunità che la riduzione dei termini venisse "graduata tenendo in considerazione la concreta 'sostenibilità' della riduzione dei termini per gli interessi pubblici coinvolti, per gli uffici amministrativi incaricati del procedimento e per i privati interessati".

Il parere del Consiglio di Stato suggeriva, in proposito, di introdurre un riferimento alla "sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", riprendendo un'espressione già utilizzata dalla legge generale sul procedimento amministrativo (art. 2, comma 4, l. 241/1990).

La versione finale del testo dell'art. 3 recepisce la riformulazione proposta nel parere ("Tale riduzione è consentita, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, in misura non superiore al 50 per cento rispetto ai termini di cui all'articolo [2](#) della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#)").

Come già richiamato, la norma dispone che possa prescindersi 'da ogni altro adempimento'.

Al riguardo, si ricorda quanto previsto dall'art. 24, comma 3, del testo unico delle espropriazioni, in base al quale: "Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene".

Nella disposizione menzionata, già si prevede la possibilità di assenza dell'espropriato e di sua sostituzione, a determinate condizioni, con due testimoni. Ai titolari di diritti reali o personali sul bene è riconosciuta una mera facoltà di partecipazione alle operazioni.

Il **comma 5** stabilisce che per le operazioni preparatorie - di cui all'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001) - necessarie alla progettazione degli interventi, i commissari o i soggetti da essi delegati all'attuazione dell'intervento con funzione di stazione appaltante, provvedono a dare **notizia del rilascio dell'autorizzazione** mediante atto notificato a norma dei commi 2 e 3 del predetto articolo 15.

In base ai commi 2 e 3 della citata norma, chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulta conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno

ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. (L)

L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

In base alla norma in esame, quando il numero dei proprietari delle aree interessate è 'particolarmente rilevante' o è difficile o gravosa la loro identificazione, i commissari possono disporre, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 citato, la **pubblicazione** nell'albo pretorio dei comuni interessati dei seguenti atti:

- l'autorizzazione contenente l'elenco dei nominativi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà
- il cronoprogramma presuntivo delle operazioni
- la natura delle attività da svolgere
- e gli identificativi catastali dei terreni interessati.

La pubblicazione deve avvenire almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni e deve intendersi **sostitutiva delle notifiche** di cui ai commi 2 e 3 del predetto articolo 15.

Nel dettaglio, l'articolo 15 del citato T.U. reca Disposizioni sulla redazione del progetto. Esso stabilisce la facoltà per i tecnici incaricati, anche privati, di essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.

A tal fine, chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà. L'autorizzazione indica poi i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

La disposizione di **deroga all'art. 15 del testo unico** delle espropriazioni per pubblica utilità pare tenere conto di quanto stabilito, in via generale, dall'art. 21-*bis* della legge n. 241/1990 in ordine all'efficacia di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati.

In particolare, nella legge sul procedimento amministrativo si prevede che i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati acquistino efficacia nei confronti

dei destinatari con la comunicazione effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile⁵.

Tuttavia, "qualora **per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa**, l'amministrazione provvede mediante **forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima**".

Analoga disposizione ricorre nella disciplina delle modalità di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 8, comma 3, della legge n. 241): "qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".

Per quanto concerne la "**difficile e gravosa identificazione**" dei soggetti destinatari dell'atto, si tratta di fattispecie contemplata in ambito processuale.

Si ricorda, a titolo di esempio, l'art. 150 c.p.c.: "Quando la notificazione nei modi ordinari [\[c.p.c. 138\]](#) è sommamente difficile per il **rilevante numero** dei destinatari o **per la difficoltà di identificarli tutti**, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Quanto alla sostituzione dell'atto di notifica con la **pubblicazione nell'albo pretorio del comune**, vale la pena ricordare che la notifica degli atti concernenti l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi, in caso di irreperibilità del destinatario, è sostituita dall'**affissione all'albo pretorio del comune** (in attuazione degli artt. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600/1973 e 26, quarto comma, del Dpr n. 602/1973).

La costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze nn. 10189/2003, 7268/2002, 10799/1999, 4587/1997) ammette l'applicabilità dell'affissione all'albo pretorio (ex art. 60, primo comma, lett. e), del Dpr n. 600/1973), per il procedimento tributario, soltanto se non sia effettivamente possibile, malgrado le ricerche effettuate dal messo, reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale.

Mentre, quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 del codice di procedura civile (cfr. nota).

⁵ Per i **casi di irreperibilità**, il codice di procedura civile (richiamato dall'art. 21-bis della legge n. 241) disciplina due ipotesi:

- ✓ all'art. 140 (cd. irreperibilità relativa), impone all'ufficiale giudiziario che non possa eseguire la consegna per irreperibilità del destinatario di: depositare la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; affiggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento;
- ✓ all'art. 143, nell'ipotesi in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi sia il procuratore previsto [nell'articolo 77](#) (cd. irreperibilità assoluta), impone all'ufficiale giudiziario di eseguire la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

L'ipotesi di **difficile o gravosa identificazione dei soggetti proprietari delle aree interessate**, contemplata dalla disposizione in commento, appare maggiormente affine alla situazione di **irreperibilità di abitazione, ufficio o azienda del contribuente, situazione nella quale - come detto - l'affissione all'albo pretorio è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza della Cassazione come modalità di comunicazione.**

Si segnala, con riferimento alla pubblicazione all'albo pretorio, come il Consiglio di Stato, con orientamento costante, afferma che **essa non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto** da parte dei soggetti ai quali l'atto direttamente si riferisce e interessati a impugnarlo.

Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, l'atto deve essere pertanto notificato o comunicato direttamente a detti soggetti (Cons. Stato, V, 15 marzo 2011, n. 1589).

Articolo 4 *(Modalità di utilizzo e trasferimento delle risorse)*

L'articolo 4 individua le modalità di erogazione delle risorse a favore dei commissari. Si prevede che i commissari procedono immediatamente, a seguito del provvedimento di assegnazione delle risorse, all'avvio delle attività di progettazione e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi, nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento delle stesse, precisando che si prescinde per tali attività comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Si prevede l'erogazione di quattro successive anticipazioni.

Il **comma 1** stabilisce che **i commissari** procedono immediatamente, a seguito del **provvedimento di assegnazione** delle risorse, alle seguenti attività:

- all'avvio delle attività di progettazione
- e alle attività prodromiche alla realizzazione degli interventi.

Si prevede ciò avvenga nei limiti delle risorse stesse e nelle more dell'effettivo trasferimento, precisando che **si prescinde** per tali attività comunque **dall'effettiva disponibilità di cassa**.

Viene previsto che i commissari informino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'esito delle attività stesse.

La formulazione della norma prevede che i commissari informino il Ministero dell'ambiente 'dell'esito delle stesse', mentre il comma in parola appare far riferimento al momento di avvio di attività di progettazione e attività di tipo prodromico.

Un chiarimento risulterebbe opportuno, considerato inoltre che la Relazione illustrativa del Governo afferma che in base all'articolo in esame i commissari 'possono procedere' immediatamente all'avvio delle attività indicate, mentre la norma del testo sembrerebbe formulata in termini di obbligo e non di facoltà.

Il **comma 2** prevede che le **risorse** destinate alla realizzazione dei Programmi, ivi comprese quelle del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, confluiscono direttamente nella **contabilità speciale** di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014.

L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, come convertito in legge, reca Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura (in vigore dal 21 agosto 2014). Tale disposizione ha previsto il subentro dei Presidenti della regioni relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di **mitigazione del rischio idrogeologico** individuati negli accordi di programma (sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e le regioni ai sensi dell'articolo 2,

comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191), prevedendo altresì il subentro degli stessi nella titolarità delle relative **contabilità speciali**.

La norma citata prevede che i commissari straordinari in carica completassero le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 91.

Il comma 240 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fossero destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del c.d. codice dell'ambiente, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Quanto all'utilizzo, si dispone che le risorse in parola potessero essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale

Si segnala che i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 sono abrogati dalla lettera b) dell'articolo 10 del disegno di legge in esame.

In base al **comma 3**, il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 avviene per **successive anticipazioni**:

- una **prima anticipazione** pari al 30 per cento dell'importo assegnato per il programma di interventi, allorquando gli interventi oggetto del programma siano stati caricati nei sistemi gestionali di monitoraggio e resi disponibili nella **Banca dati unitaria del Ministero dell'economia** e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) **oppure** nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche - **BDAP** ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

L'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha dettato, ferme restando le disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), specifiche disposizioni per specifiche finalità e sull'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione.

In particolare la lettera l) della norma detta l'articolata procedura relativa le **risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi**, prevedendo siano trasferite dal FSC, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita **contabilità del Fondo di**

rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere del CIPE di approvazione dei piani stessi.

Il **Fondo di rotazione** è stato istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di rotazione si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

- a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, relativo al finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
- b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- c) le somme da individuare annualmente in sede di legge di bilancio, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
- d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

La lettera l) della legge di stabilità 2015 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze assegni le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provveda a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, quale Agenzia per la coesione territoriale. Si prevedeva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015, fossero adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione.

In base alla norma, ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi **dati al sistema di monitoraggio unitario** di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri- sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi, tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE (di cui alla lettera h della stessa norma: in base alla quale, successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE, ai fini di una sua successiva deliberazione in merito, una

diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio, in base alla lettera h della norma in parola), **aggiorna** le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono a effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari.

Si rammenta che in base alla lettera m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera l) anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate alla lettera l), ove compatibili. Le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati.

Si ricorda che il D.Lgs. 229/2011 reca "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di **monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e comunicare alla **Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)**.

Per una più ampia ricostruzione in materia, si veda infra anche la scheda relativa all'articolo 5.

Con riferimento alla prima anticipazione prevista, la disposizione appare prevedere il presupposto - consistente nel caricamento degli interventi nei sistemi gestionali e di monitoraggio - in via alternativa o nella Banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze - RGS o nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Si valuti di chiarire la procedura delineata, in particolare in relazione agli aspetti applicativi della norma, visto il riferimento alle diverse banche dati.

Si valuti la disposizione anche a fini di coordinamento della previsione con l'articolo 5 in materia di comunicazione e gestione dei dati, che fa riferimento unicamente alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.

- **due successive anticipazioni** - dunque, la seconda e la terza anticipazione - pari al 30 per cento ciascuna dell'importo assegnato per l'intero programma

- **l'ultima anticipazione**, pari al 10 per cento dell'importo assegnato per l'intero programma, su **certificazione della spesa sostenuta** allorquando questa abbia raggiunto il **75 per cento** del valore della quota precedente ed il **100 per cento** di quelle che precedono quest'ultima.

Alle anticipazioni si procede sulla base della **richiesta** formulata dal commissario alla Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in funzione del relativo strumento di programmazione.

La formulazione potrebbe essere chiarita, laddove si fa riferimento alla possibile richiesta, da parte dei commissari, in alternativa alla Presidenza del Consiglio ovvero al Ministero dell'ambiente, valutando di specificare il tenore della previsione in relazione ai diversi strumenti di programmazione.

Articolo 5 *(Semplificazione e razionalizzazione delle banche dati)*

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di **semplificazione e razionalizzazione delle banche dati**, prevedendo che i **soggetti attuatori**, in raccordo con i commissari, monitorino, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, gli interventi approvati, i dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito **decreto interministeriale** del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. La norma dispone che i dati e informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla **banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato**.

Vengono riconosciuti ai **soggetti attuatori**, in **raccordo con i commissari**, funzioni di **monitoraggio**, per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali, per quanto attiene:

- gli interventi approvati
- i relativi dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale
- nonché le eventuali ulteriori informazioni che si prevede vengano individuate con apposito **decreto interministeriale** del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; tale decreto dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Si rammenta che i rispettivi ruoli e le funzioni di tali soggetti sono dettati dall'articolo 3. *Si valuti l'opportunità di definire le modalità con cui si esplica il previsto raccordo tra i soggetti attuatori ed i commissari.*

In particolare, sul piano della formulazione, la disposizione potrebbe essere chiarita, considerato che il previsto raccordo avviene 'per il tramite dei rispettivi sistemi informatici gestionali'.

Viene indicata a tale riguardo la finalità di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese.

La norma dispone che i dati e informazioni siano resi disponibili bimestralmente alla **banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato**; questa provvede a renderli fruibili per le 'amministrazioni interessate'.

L'art. 13 della legge n.196 del 2009, recante la disciplina della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (**BDAP**), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, impone alle amministrazioni pubbliche di inserire in essa i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle

operazioni gestionali, nonché **tutte le informazioni** necessarie all'attuazione della medesima legge n. 196.

Si rammenta che in attuazione dell'art. 13, comma 3, della legge n.196/2009, è stato adottato il D.M. 12 maggio 2016, recante "Modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni".

La **relazione tecnica** al provvedimento afferma che l'articolo 5 è diretto ad **evitare la possibile duplicazione di attività** nell'inserimento dei dati da parte delle regioni, disponendo che i soggetti attuatori provvedano a inserire esclusivamente nella banca dati BDPA i suddetti dati, evitando duplicazioni e perdite di tempo.

Inoltre, la disposizione prevede che gli interventi finanziabili con i programmi di cui all'articolo 1 siano identificati con il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, a pena dell'esclusione dal finanziamento.

La disposizione recata dall'articolo 5 si inserisce in un quadro normativo di previsioni vigenti in materia di monitoraggio delle opere pubbliche, che si riporta, di seguito, in sintesi.

La normativa per il monitoraggio delle opere

Il decreto legislativo n. 229/2011 ha dato attuazione all'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il D.Lgs. 229/2011 reca quindi "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di **monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche**, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti". In esso sono delineati specifici obblighi di monitoraggio per le amministrazioni pubbliche e per tutti i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche. Il decreto introduce nuovi obblighi informativi a carico delle amministrazioni pubbliche e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all'autorità di vigilanza. E' prevista l'istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di **subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti**.

Il monitoraggio ha, tra l'altro, ad oggetto "le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed

interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere" (art.1, comma 1, lett.a)).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 sono stati definiti i dati relativi alle opere pubbliche costituenti il contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori devono detenere e **comunicare alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)**.

L'art. 4 del decreto legislativo n. 229 del 2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

L'art. 5 del decreto legislativo n. 229 specifica che tali informazioni, in relazione alla singola opera, devono comunque includere i seguenti dati: "data di avvio della realizzazione, localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice identificativo di gara".

Si ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 109/2018 ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche \(AINOP\)](#) al fine (esplicitato nel comma 8) di garantire un costante monitoraggio dello stato e del grado di efficienza delle opere pubbliche, in particolare per i profili riguardanti la sicurezza, anche tramite le informazioni rivenienti dal Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali previsto (in via sperimentale) dall'art. 14 del medesimo decreto.

In base a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, nell'AINOP sono indicati, per ogni opera pubblica, tra l'altro, i costi sostenuti e da sostenere, i finanziamenti disponibili, nonché lo **stato dei lavori e il monitoraggio costante dell'opera**.

Sulla base dei dati forniti, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera pubblica (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive quali la tipologia, la localizzazione, l'anno di messa in esercizio e l'inserimento dell'opera nell'infrastruttura. A ciascuna opera pubblica, identificata tramite il Codice IOP, sono riferiti tutti gli interventi di investimento pubblico, realizzativi, manutentivi, conclusi o meno, che insistono in tutto o in parte sull'opera stessa, tramite l'indicazione dei rispettivi **Codici Unici di Progetto (CUP)**.

In tal modo l'AINOP, attraverso la relazione istituita fra Codice IOP e CUP, assicura l'interoperabilità con la BDAP.

Il comma 6 dispone inoltre che gli enti e le amministrazioni che a qualsiasi titolo esercitano attività di vigilanza sull'opera effettuano il monitoraggio dell'attuazione degli interventi (identificati dai CUP) insistenti sulle opere pubbliche (identificate dai codici IOP) e delle relative risorse assegnate utilizzando le informazioni presenti nella BDAP, che vengono segnalate dai soggetti titolari degli interventi, ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Articolo 6 *(Assistenza tecnica al commissario)*

L'articolo 6 reca disposizioni volte ad assicurare ai Presidenti delle regioni, nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, il necessario **supporto tecnico per la realizzazione dei rispettivi programmi d'azione** per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio.

Nell'assistenza tecnica ai commissari sono coinvolte strutture ministeriali, regionali e locali, società a partecipazione pubblica, nonché organismi di supporto appositamente costituiti.

Il **comma 1** individua le **strutture di cui i commissari possono avvalersi** per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'elaborazione dei rispettivi programmi nonché per lo svolgimento delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi (tra le quali: le procedure di affidamento dei lavori, le attività di direzione dei lavori e di collaudo, le attività di carattere tecnico-amministrativo connesse alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture).

Dette strutture sono individuate: nelle strutture e nel personale degli uffici regionali; negli uffici tecnici e amministrativi e nel personale dei comuni e delle loro forme associative, delle province, delle comunità montane; nei provveditori interregionali alle opere pubbliche; nelle società ANAS Spa e Rete ferroviaria italiana Spa; nei consorzi di bonifica; nelle autorità di distretto; in tutti i soggetti pubblici (ivi comprese le società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni) e nelle società a totale capitale pubblico, che siano dotati di specifica competenza tecnica.

Il **comma 2** prevede che i commissari costituiscano **nuclei operativi di supporto (NOS)**, i cui membri siano esperti di dissesto idrogeologico e salvaguardia del territorio, con il compito di supportare i commissari medesimi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite dal provvedimento in esame.

La costituzione dei NOS può essere effettuata, da parte di ciascun commissario, anche mediante apposite **convenzioni** stipulate con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con **Sogesid Spa**.

Si valuti di chiarire la formulazione del comma 2, laddove si prevede la costituzione dei Nos, indicando la finalità di 'supportarli' nell'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento (laddove sembrerebbe, dalla lettura sistemica della disposizione, che i nuclei siano essi stessi organi di supporto).

Si ricorda che l'art. 1, comma 503, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito la procedura di trasformazione di SOGESID Spa, al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il **comma 3** reca disposizioni finanziarie relative: agli oneri derivanti dai commi 1 e 2; ai compensi spettanti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, qualora individuati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione; ai costi necessari per il funzionamento degli uffici del commissario.

In particolare, si prevede che **tali spese** siano poste a valere sulle **risorse stanziato per la realizzazione** degli interventi contenuti nei **Programmi per una quota non superiore all'1,5 per cento**, a carico dei relativi quadri economici.

Con riferimento al comma 3 della disposizione in esame, potrebbe essere chiarito se i compensi per i soggetti attuatori di cui all'articolo 3, comma 1, siano gli incentivi ivi previsti, al fine di coordinare le disposizioni.

Il **comma 4** dispone l'istituzione - presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - della **Segreteria tecnica per le azioni di contrasto al dissesto idrogeologico per il periodo 2019-2021**.

Alla Segreteria tecnica sono attribuite le seguenti **funzioni**: di coordinamento e raccordo fra i commissari, le competenti strutture ministeriali e le Autorità di bacino; di rappresentare un collettore delle istanze locali con l'obiettivo di garantire, in caso di necessità, interventi immediati e tempestivi; di presidiare il funzionamento delle attività disciplinate dal provvedimento in esame e di monitorare bimestralmente l'effettivo impegno delle risorse stanziato.

Si prevede che la Segreteria tecnica sia costituita da **7 consulenti esperti**, estranei alla pubblica amministrazione, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza pluriennale tecnico-scientifica nel settore dell'**ingegneria civile e ambientale** nonché esperti di **diritto ambientale, pubblico e amministrativo, di contratti pubblici**.

Per il riordino dell'articolazione organizzativa del Ministero dell'ambiente, si veda da ultimo l'articolo 5 del D.L. riordino Ministeri n. 104 del 2019 (qui il relativo [dossier](#)).

La **nomina dei membri** deve essere effettuata con **decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, previo espletamento di **procedura selettiva pubblica di tipo comparativo**, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Con il predetto decreto ministeriale è anche determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per la Segreteria tecnica non superiore a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Agli oneri derivanti da tale spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge n. 228 del 2012 (si tratta dell'autorizzazione di spesa per accordi internazionali in materia di politiche per l'ambiente marino, di cui al decreto legislativo n. 190 del 2010).

Per la procedura di nomina dei membri della Segreteria tecnica si prevede il previo espletamento di procedura selettiva pubblica di tipo comparativo, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'art. 7, comma 6, delle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (decreto legislativo n. 165 del 2001) disciplina la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza di determinati presupposti (tra i quali, la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione e la preventiva determinazione di durata, oggetto e compenso della collaborazione).

Condizione per l'attribuzione di tali incarichi è che l'amministrazione non possa far fronte a specifiche esigenze con le risorse umane disponibili al proprio interno.

Il successivo comma 6-*bis* prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento dei predetti incarichi di collaborazione.

Per quanto riguarda i principi cui la nomina dei membri della Segreteria tecnica deve conformarsi, essi sono quelli dettati dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165.

Sulla base di tale disposizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, inoltre, un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e impegnarsi a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7 **(Misure di sostegno alla progettazione)**

L'articolo 7 istituisce e disciplina il **Fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio**, con l'obiettivo di consentire lo svolgimento delle attività progettuali connesse agli interventi per il dissesto idrogeologico.

Il **comma 1** dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del **Fondo** per il finanziamento della progettazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e la salvaguardia del territorio.

Al Fondo è attribuita una **dotazione pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021**, nella quale confluiscono annualmente le risorse eventualmente disponibili del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015 (c.d. Collegato ambientale).

Il 'Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico' è stato istituito dall'art. 55 del c.d. collegato ambientale, norma in vigore dal 2 febbraio 2016, al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali. Esso è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e vi affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, adottato con il D.P.C.M. 14 luglio 2016, che ha recato le modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico».

La relazione illustrativa al provvedimento fa riferimento alla finalità della norma, consistente nell'istituire un nuovo Fondo di progettazione a fondo perduto, e non di natura rotativa come l'attuale.

La norma in esame non risulta tuttavia abrogare il Fondo 'per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico' già esistente, prevedendone solo il confluire delle relative risorse nel fondo di nuova istituzione.

Sotto tale profilo, atteso che le risorse del Fondo già esistente vengono fatte confluire nel nuovo Fondo, istituito dalla disposizione in esame, occorrerebbe acquisire chiarimenti circa il coordinamento tra le disposizioni relative ai due fondi.

Il **comma 2** provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, quantificati in **35 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2019, 2020 e 2021**.

Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 (finalizzata a consentire l'avvio, nel 2014, di interventi di messa in sicurezza del territorio).

Il **comma 3** demanda ad un **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la **definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo**.

Si prevede che, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale, le risorse per l'anno 2019 siano ripartite e immediatamente erogate quali contributi ai commissari per il finanziamento della progettazione degli interventi da essi individuati come prioritari, sulla base delle richieste già pervenute dai commissari medesimi e di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2017) reca "Approvazione dell'indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico".

Si segnala l'opportunità di valutare il comma 3 della disposizione, atteso che lo stesso - nel demandare ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse del Fondo previsto - non appare contemplare forme di coinvolgimento della Conferenza tra Stato, Regioni e Province autonome, anche considerato che i presidenti delle Regioni rivestono il ruolo di commissari per gli interventi.

Il **comma 4** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Articolo 8 **(Green Manager)**

L'articolo 8 istituisce la figura del *green manager*. In particolare, stabilisce la sua individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche - come definite dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - nell'ambito del personale dirigenziale in servizio ed elenca nel dettaglio le sue funzioni. Demanda poi al Ministro dell'ambiente la definizione di ulteriori compiti nonché i criteri e i requisiti per la sua individuazione.

Il **comma 1** affida alle amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2 del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#), il compito di individuare tra il personale dirigenziale, anche non generale, in servizio, la figura del "*green manager*".

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Agenzie di cui al d. Lgs.30 luglio 1999, n. 300.

Il **comma 2** elenca le funzioni di tale figura che sono:

- a) promuovere l'attuazione delle disposizioni sulla mobilità sostenibile;
- b) sovrintendere e promuovere le attività di efficientamento energetico e idrico
- c) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente nonché la partecipazione ai processi decisionali relativi alla tutela dell'ambiente
- d) limitatamente agli **enti regionali**, monitorare l'attuazione del Programma d'azione per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame. E' previsto inoltre che il *green manager* elabori una relazione trimestrale sulle attività poste in essere, in coordinamento con i Nuclei Operativi di Supporto (NOS).

Per l'istituzione dei NOS si veda l'articolo 6, comma 2, del disegno di legge in esame.

Il **comma 3** demanda ad un **decreto del Ministro dell'ambiente** di prevedere ulteriori compiti del *green manager*, nonché i requisiti e i criteri professionali per la sua individuazione. Si prevede al riguardo, per il previsto D.M., il **concerto** con

i Ministri per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Si segnala che la disposizione demanda quindi al decreto ministeriale l'individuazione di **'ulteriori compiti'**, non limitandosi a menzionare la definizione delle funzioni previste in norma medesima.

Si segnala che nella formulazione non è previsto un termine per l'adozione del D.M.

Si valuti inoltre la formulazione del comma 3, valutando il profilo dell'eventuale coinvolgimento della Conferenza unificata - non previsto nel testo della disposizione con riguardo all'adozione del D.M. -, considerato che la disposizione agisce con riguardo all'intero comparto delle pubbliche amministrazioni, incluso il sistema delle autonomie locali (tramite il rinvio all'articolo 1, co. 2, del D. Lgs. 165 del 2001).

Il **comma 4** provvede a sostituire il riferimento al "*mobility manager*" con quello del "*green manager*" all'interno della normativa vigente, ossia l'articolo 22, comma 1 della [legge 24 novembre 2000, n. 340](#) e l'articolo 5, comma 6 della [legge 28 novembre 2015, n. 221](#).

L'articolo 22 della legge n. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999), reca disposizioni in materia di **piani urbani di mobilità**. In particolare, al comma 1 prevede l'istituzione di tali piani (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità che comprendono tra l'altro, interventi sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei *mobility manager*.

Nel dettaglio, al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione dell'uso individuale dell'automobile privata e la moderazione del traffico, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, si prevede in tale norma l'istituzione di appositi piani urbani di mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la **struttura dei mobility manager**, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. La disposizione disciplina poi le autorizzazioni legislative di spesa.

Il Decreto 4 agosto 2017 (pubblicato sulla GU n.233 del 5 ottobre 2017) del Ministro per le Infrastrutture e di Trasporti ha dettato il quadro operativo dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), con apposite Linee Guida per la redazione dei PUMS sul territorio nazionale. Sono tenuti alla redazione le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto in parola, dunque entro il **5 ottobre 2019**. Il decreto in parola fa salvi i PUMS già adottati alla data di entrata in vigore del decreto che, se necessario, sono aggiornati entro il termine previsto. Il PUMS è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza almeno

quinquennale. L'eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi antecedenti all'affidamento di servizi di trasporto pubblico locale.

I soggetti destinatari delle linee guida predispongono altresì un monitoraggio biennale volto ad individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti e le relative misure correttive, al fine di sottoporre il piano a costante verifica, tenendo conto degli indicatori di cui all'allegato 2 al decreto, ed i dati relativi al monitoraggio sono inviati all'Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico locale.

L'articolo 5 della legge 28 novembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) definisce le norme volte ad incentivare la mobilità sostenibile. In particolare, al comma 6 fa riferimento al ***mobility manager scolastico*** cui competono l'organizzazione e il coordinamento degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, nonché altri compiti dettagliatamente definiti.

Il comma 6, nel dettaglio, prevede, al fine di assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell'uso individuale dell'automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, l'adozione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di linee guida per favorire l'istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del ***mobility manager scolastico***, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente.

Il ***mobility manager scolastico*** ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verificare soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l'integrazione degli stessi; garantire l'intermodalità e l'interscambio; favorire l'utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all'ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili.

Articolo 9

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133)

L'**articolo 9** propone di includere gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'ambito del Programma d'azione triennale per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio, tra gli interventi di estrema urgenza ai quali si applicano talune disposizioni di semplificazione amministrativa e accelerazione delle procedure.

A tal fine esso modifica l'[articolo 9](#), comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. Tale articolo 9, al comma 1, prevede che costituisce "**estrema urgenza**" la situazione, conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato, al fine di certificare, come indifferibili, gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali:

- a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (v. legge n. 508 del 1999), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente;
- b) alla **mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio**;
- c) all'adeguamento alla normativa antisismica;
- d) alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Si precisa che la qualificazione come interventi di "estrema urgenza" si applica ai lavori di **importo non superiore alla soglia comunitaria** (di cui all'[art. 35](#) del decreto legislativo n. 50 del 2016).

Ai sensi del medesimo comma 1 dell'art. 9, sono **fatti salvi** i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Al riguardo si ricorda che il citato decreto legislativo n. 163 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 50 del 2016. Le disposizioni richiamate del Codice previgente disciplinavano taluni casi di **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** (art. 57) ovvero **senza previa indizione di gara** (art. 221) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si valuti la disposizione in esame, in relazione a quanto già previsto alla lettera b) della norma novellata, che fa riferimento alla 'mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio', valutando un coordinamento tra tale previsione e la disposizione in esame.

L'art. 57, comma, 2, lett. c), prevedeva la possibilità di esperire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria: " nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati" ovvero "quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile

con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara".

In ogni caso, le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

La norma vigente del codice dei contratti pubblici (art. 63, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016) stabilisce che la procedura negoziata in oggetto possa essere esperita quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, non essendovi un riferimento esplicito alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.

L'art. 221, comma 1, lett. d), prevedeva la possibilità della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nella misura strettamente necessaria, "quando per l'estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'ente aggiudicatore i termini stabiliti per le procedure aperte, ristrette o per le procedure negoziate con previa indizione di gara non possono essere rispettati; le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili all'ente aggiudicatore".

La corrispondente norma vigente (art. 125, comma 1, lett. d) del decreto legislativo n. 50 del 2016) riprende sostanzialmente quanto previsto dal testo previgente.

Per tutti gli interventi sopra menzionati alle lettere a) - d), di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, l'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014 dispone alcune **semplificazioni amministrative** e accelerazioni delle **procedure di scelta del contraente e di affidamento dei contratti**.

L'**articolo 9 del disegno di legge in esame** propone di estendere tali disposizioni agli interventi di **mitigazione del rischio idrogeologico** individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del **Programma d'azione triennale** per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la salvaguardia del territorio (v. scheda relativa all'articolo 1).

Il comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge n. 133 del 2014 prevede, per tali lavori:

- la possibilità di stipulare il contratto, **prima del termine di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione** (cd. meccanismo di *stand still*), anche nel caso in cui venga proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso, non vengono applicati i termini di sospensione obbligatoria della stipula del contratto alle condizioni fissate nella norma (art. 9, comma 2, lett. a), D.L. 133/2014);

La deroga opera attraverso la non applicazione dei commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dal contenuto sostanzialmente identico ai commi 9 e 11 dell'art. 32 del decreto legislativo n. 50, che prevedono, rispettivamente, la stipula del contratto, solo dopo che sono trascorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione da parte della stazione appaltante, e la sospensione dell'aggiudicazione del contratto, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare.

In particolare, il comma 10-ter dell'art. 11 (art. 32, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016) stabilisce che, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con

contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente (ai sensi del codice del processo amministrativo, art. 15, comma 4, dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010), o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

- la pubblicazione dei bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro **solo sul sito informatico della stazione appaltante** (*lettera b*); La nuova disciplina relativa alla pubblicazione dei bandi è attualmente recata dagli articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'articolo 72 prevede che gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE per via elettronica e pubblicati entro 5 giorni dalla loro trasmissione, con spese a carico dell'UE. Rispetto alla disciplina previgente, gli elementi principali di novità sono la trasmissione degli avvisi e dei bandi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE (anche se va detto che il testo vigente prevede la trasmissione alla Commissione UE e la successiva pubblicazione con spese a carico della Comunità europea) e, soprattutto, il fatto che **non è più contemplata la possibilità di trasmettere i bandi per via non elettronica**.

L'articolo 73 prevede che la pubblicazione a livello nazionale non può precedere quella a livello europeo e che gli avvisi e i bandi siano pubblicati, senza oneri, anche:

- sul profilo di committente della stazione appaltante;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di *e-procurement*.

Con [decreto 2 dicembre 2016](#) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stati definiti gli **indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara**.

Precedentemente l'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (richiamato dall'art. 9, comma 2, lett. b) del decreto-legge) dettava le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di importo pari o superiori a cinquecentomila euro.

- il **dimezzamento dei tempi di ricezione delle offerte** nelle procedure aperte, ristrette e negoziate (*lettera c*).

Sono esclusi dalla disciplina di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 2, i servizi attinenti all'**architettura e all'ingegneria** (disciplinati dalla parte II, titolo I, capo IV, del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006) e per gli appalti integrati (come definiti dall'art. 53 comma 2, lettere *b*) e *c*) del medesimo decreto legislativo).

- la possibilità di affidare i lavori, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e ricorrendo alla procedura negoziata **senza bando invitando un minimo di dieci soggetti** (lettera d);
- la lettera e) reca procedure acceleratorie in relazione ad interventi su edifici scolastici per importi fino a 200.000 euro.

Articolo 10 *(Disposizioni finali e abrogazioni)*

L'**articolo 10** pone in capo ai commissari la predisposizione di una **relazione** sullo stato di **attuazione degli interventi**, da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prima della conclusione del secondo triennio della programmazione prevista dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Sulla base dei contenuti delle relazioni e delle verifiche sugli interventi realizzati, il Ministero presenta proposte di semplificazione e di riprogrammazione degli interventi alla Cabina di regia Strategia Italia.

Al completamento degli interventi afferenti al terzo ciclo triennale e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, **cessano le funzioni commissariali**.

La norma fa riferimento agli interventi finanziati tramite la sottoscrizione di Accordi di programma fra le regioni ed il MATTM o a valere sul Fondo di progettazione e prevede l'applicabilità ad essi delle norme di semplificazione di cui all'articolo 3 del presente disegno di legge.

Sono quindi recate le **abrogazioni e le norme di coordinamento**, connesse al subentro a precedenti gestioni commissariali da parte dei commissari previsti dall'articolo 1 del disegno di legge.

Infine, è prevista una **clausola di salvaguardia** concernente la compatibilità delle norme del disegno di legge con gli statuti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

Il **comma 1** stabilisce che i **commissari trasmettano al MATTM una relazione "dettagliata" concernente lo stato degli interventi**, i tempi di realizzazione ovvero i motivi che possano determinare la mancata realizzazione degli stessi. Tali relazioni sono predisposte entro i sei mesi antecedenti al completamento del secondo ciclo triennale e sulla scorta delle stesse e di ulteriori verifiche il MATTM può proporre misure operative di semplificazione o di riprogrammazione (con riferimento sia al numero, sia alla tipologia degli interventi) degli interventi. Queste misure sono presentate alla Cabina di regia Strategia Italia, istituita dall'[art. 40](#) del decreto-legge n. 109 del 2018 (c.d. decreto Genova).

Il richiamato art. 40 ha previsto l'istituzione della Cabina di regia Strategia Italia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La Cabina di regia è stata quindi istituita con [d.P.C.M. 15 febbraio 2019](#).

È presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. È integrata dai Ministri interessati alle materie trattate, nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente

dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Verifica lo stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturali nonché lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rilevante rischio per il territorio, quali il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, le situazioni di particolare degrado ambientale che necessitano di attività di bonifica. La Cabina individua strumenti straordinari, operativi e finanziari, per fare fronte a tali criticità.

Per ulteriori approfondimenti, si veda infra la scheda relativa all'articolo 2.

Inoltre, il medesimo **comma 1** dispone in ordine alla **cessazione delle funzioni commissariali**. Esso stabilisce che tali funzioni cessino al completamento degli interventi relativi al terzo ciclo di programmazione e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 2** prevede che siano fatti salvi taluni **interventi commissariali**, prevedendo peraltro, che agli stessi **possano essere applicate le disposizioni acceleratorie di cui all'art. 3 del disegno di legge** (v. la relativa scheda). Si tratta degli interventi riconducibili ai seguenti atti:

- **accordi di programma** sottoscritti fra le regioni e il MATTM ai sensi dell'art. 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 ([legge n. 191 del 2009](#));
- **accordi di programma** sottoscritti fra le regioni e il MATTM ai sensi dell'[art. 7](#) del decreto-legge n. 133 del 2014; al riguardo si segnala che il comma 3 della norma in esame reca l'abrogazione dei commi da 2 a 5 del suddetto art. 7 del decreto-legge.

Il citato comma 240 ha destinato ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse – pari a 1 miliardo di euro – già assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Esso consente l'utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma - sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali - che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del FAS (Fondo aree sottoutilizzate, poi Fondo sviluppo e coesione) che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale. Nel Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal decreto legislativo. n. 88 del 2011 che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) - sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Si veda, al riguardo, la [pagina dedicata al Fondo](#) sul sito della Camera.

Si veda, al riguardo, la pagina

Il comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 richiamato dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Gli

interventi sono invece individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del medesimo Ministero, ed attuati dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico. Al riguardo si rammenta che il passaggio delle funzioni dai commissari straordinari ai Presidenti delle regioni è stato sancito dall'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

- interventi beneficiari delle somme a valere sul **Fondo progettazione** ([art. 55](#) della legge n. 221 del 2015);

Quanto alle assegnazioni a valere sul Fondo progettazione, si veda la [pagina](#) dedicata del sito del MATTM.

Il Fondo è stato istituito dall'art. 55 della legge n. 221 del 2015 presso il MATTM. L'istituzione del fondo in questione è finalizzata, per espressa previsione della norma in parola, a consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali. Al Fondo sono affluite: le risorse assegnate, per le finalità indicate, dalla delibera CIPE n. 32/2015 (pari a 100 milioni di euro, vedi infra); nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo.

Il funzionamento del Fondo è disciplinato con [d.P.C.M. 14 luglio 2016](#).

Si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del provvedimento in esame, detta disposizioni sulle relative risorse (si rinvia alla relativa scheda).

Il **comma 3** reca le seguenti **abrogazioni**:

- a) i commi 2, 3, 4 e 5 dell'[art. 7](#) del decreto-legge n. 133 del 2014;

I commi da 2 a 5, come sopra già accennato, contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. Il comma 2 dispone, a partire dalla programmazione 2015, l'utilizzo delle risorse mediante la sottoscrizione di accordi di programma (v. sopra). Il medesimo comma 2 reca ulteriori disposizioni al fine di disciplinare l'utilizzo di tali risorse finalizzate. Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori nonché per gli interventi che risultino difforni dalle finalità suddette.

Il comma 4 del medesimo art. 7 del decreto-legge prevede che per le attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni, i Presidenti delle Regioni (subentrati ai Commissari straordinari) possono richiedere di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società *in house*, nonché di tutti i soggetti pubblici e privati, purché nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici. Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione di tali interventi.

- b) i commi 2-ter, 3, 4, 5, 6, 9, 11 dell'[art. 10](#) del decreto-legge n. 91 del 2014.

L'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 reca una serie di disposizioni, che incidono sulla disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In sintesi le norme oggetto di abrogazione prevedono: la possibilità per i Presidenti della Regione (in qualità di commissari straordinari, come stabilito dal comma 1 di questo art. 10) di delegare apposito soggetto attuatore (comma 2-ter), nonché di avvalersi di una serie di soggetti pubblici per l'espletamento di alcune specifiche funzioni (comma 4); il termine di taluni adempimenti da parte dei Presidenti, fissato a 30 giorni dal subentro ai commissari (comma 3); la sostituzione di tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 6); la fissazione del termine per il completamento dei lavori al 31 dicembre 2015 e la previsione di modalità di monitoraggio (comma 9); l'istituzione di una apposita struttura di missione (comma 11).

A seguito delle abrogazioni di cui alla lettera b), il **comma 4** stabilisce che i richiami ai poteri commissariali di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014 devono intendersi riferiti agli articoli da 3 a 6 del disegno di legge in esame.

Il **comma 5** prevede che i commissari di cui all'articolo 1 del disegno di legge subentrino nelle funzioni e nella titolarità delle **contabilità speciali** dei commissari di Governo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 133 del 2014.

Il **comma 6** reca una **clausola di salvaguardia**. Essa prevede che le norme del disegno di legge si applichino alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione autonoma della Valle d'Aosta compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. I poteri dei commissari delegati di cui al presente disegno di legge sono esercitati dai soggetti competenti secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale e regionale.

A tale riguardo, si valuti la formulazione della clausola di salvaguardia, riferita alle sole Province autonome di Trento e di Bolzano e Regione autonoma della Valle d'Aosta, e non alle altre Regioni a statuto speciale.

Elementi per l'esame dei disegni di legge AA.SS. 216 e 993

Il **disegno di legge A.S. n. 216** (Arrigoni ed altri) reca "Disposizioni per la manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti"; esso indica le finalità, individuate dall'articolo 1, di garantire il corretto deflusso delle acque, prevenire le esondazioni e ridurre il rischio di alluvioni, al fine di fronteggiare la situazione emergenziale costituita dal pericolo di alluvioni. Il disegno di legge reca disposizioni per la funzionalità idraulica di corsi d'acqua ricadenti nell'ambito del reticolo idrografico principale e minore del territorio nazionale e stabilisce modalità di intervento di carattere straordinario e preventivo.

L'articolo 2 individua gli interventi di manutenzione idraulica straordinaria per il ripristino del livello storico dell'alveo e la regolarizzazione del deflusso delle acque, quali l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei corsi d'acqua nonché di tronchi d'albero e di materiali vegetali che ostacolano il regolare deflusso delle acque. La stabilizzazione dei versanti è, inoltre, annoverata tra gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

L'articolo 3 introduce una disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Si prevede che il presidente della regione possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Qualora riguardino il reticolo idrografico minore, gli interventi sono autorizzati sentiti i comuni interessati. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: il progetto, la planimetria catastale con evidenziata l'area oggetto della richiesta, i certificati catastali, il rilievo topografico, la relazione tecnica che illustra le modalità di utilizzo dell'area, la documentazione fotografica, la relazione idraulica sulle preesistenti configurazioni dell'alveo, nonché la stima della qualità e della quantità del materiale da estrarre per il ripristino del livello storico dell'alveo. Intese, concerti, pareri, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, sono resi dalle amministrazioni o da altri enti ed agenzie competenti, entro dieci giorni dalla richiesta del presidente della regione. Decorso inutilmente tale termine, tali atti si intendono resi in senso favorevole. È prevista la pubblicazione delle domande e delle autorizzazioni sul sito web della regione, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. Sono attribuite alla regione funzioni di controllo sull'esecuzione degli interventi.

L'articolo 4, dedicato alle norme di carattere finanziario, prevede la compensazione delle spese sostenute dai soggetti che realizzano gli interventi sui corsi d'acqua mediante la cessione dei materiali estratti, quali i materiali litoidi e vegetali. Tali materiali sono valutati sulla base dei canoni demaniali vigenti ed il presidente della regione assicura la correttezza della valutazione dei materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi. Ulteriore disposizione prevede l'esclusione delle spese per gli interventi di cui al presente provvedimento dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

Il **disegno di legge A.S. n. 993** (La Mura ed altri) recante "Disposizioni per la riqualificazione morfologica e la gestione ecosistemica degli alvei dei fiumi e dei torrenti, delle aree demaniali fluviali e dei corridoi ecologici, delle vasche di laminazione e delle aree naturali di espansione, per la mitigazione del rischio di alluvione e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua", individua, all'articolo 1, le finalità di fronteggiare il rischio alluvionale e migliorare lo stato ecologico ed idromorfologico dei corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico principale e minore ricadenti nel territorio nazionale. A tal fine il provvedimento reca principi di riferimento applicabili agli interventi di prevenzione, per garantire la corretta gestione dei corsi d'acqua e dei relativi bacini idrografici, in coerenza con la legislazione europea applicabile.

Gli interventi sono individuati dall'articolo 2 e possono consistere: nella rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti; nella conservazione o mantenimento dello stato ecologico delle acque; nella rimozione di opere che possano compromettere il deflusso delle acque quali i ponti che presentano criticità strutturali o opere a rischio di occlusione; nella delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi. Tali interventi devono essere realizzati in coerenza con i programmi di gestione dei sedimenti, redatti secondo le apposite linee guida dell'ISPRA. Inoltre, possono essere autorizzati interventi di mantenimento o ripristino degli equilibri dei sedimenti e della vegetazione nonché interventi di rimozione di opere trasversali che, per vari motivi, possono costituire elementi di pericolo, solo se previsti all'interno del programma di gestione dei sedimenti di bacino, come disciplinato dal Codice dell'ambiente. Sono quindi dettate specifiche disposizioni finalizzate ad accelerare la redazione dei piani di gestione di bacino, mediante l'istituzione di appositi tavoli di lavoro presso le autorità di distretto, ai quali è destinata quota parte del Fondo sviluppo e coesione (FSC). Le risorse del Fondo sono inoltre destinate al potenziamento delle risorse umane dedicate, nonché a finanziare il coordinamento tecnico-scientifico delle stesse attraverso un gruppo di ricerca coordinato dall'ISPRA, demandando le modalità attuative di tali disposizioni ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 3 reca la disciplina, di carattere sperimentale e temporaneo, delle procedure da seguire per la realizzazione degli interventi. La disciplina è applicabile per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Si prevede, in particolare, che il Presidente della regione - o della provincia autonoma - possa autorizzare, in via d'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 2, previo parere dell'autorità di distretto. La relativa autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione all'autorità idraulica competente della domanda da parte dei soggetti pubblici o privati interessati. Sono dettate specifiche disposizioni inerenti la documentazione a corredo della domanda, qualora l'intervento comporti l'asportazione di sedimenti dall'alveo. Si prevede, tra l'altro, che il progetto, di cui sono elencati i contenuti minimi, debba

essere redatto sulla base delle procedure e dei metodi indicati dal Sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM). Le domande e le autorizzazioni sono pubblicate sul sito web della regione e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini della presentazione di richieste di interesse concorrente, in caso di domande presentate da parte di soggetti privati. L'articolo 3 prevede che la richiesta che comporta maggiori benefici per l'interesse pubblico debba essere privilegiata.

L'articolo 4 reca le norme di finanziamento e stabilisce che gli interventi e le relative attività progettuali siano finanziate nell'ambito della ordinaria programmazione statale per la mitigazione del rischio idrogeologico nonché attraverso l'istituto della compensazione previsto a legislazione vigente. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.